



Comunicato Ufficiale

4

21/07/2022

Stagione Sportiva 2022/2023



Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze



toscana.lnd.it



crt.toscana@lnd.it
crtoscana@pec-legal.it



facebook - [Indtoscana](https://www.facebook.com/Indtoscana)
telegram - [@crtoscanaIndsgs](https://www.telegram.com/@crtoscanaIndsgs)

Uffici C.R. Toscana	Numeri telefono	Email	Pec
Segreteria	055 6521 416 - 410	crt.toscana@lnd.it	crtoscana@pec-legal.it
Amministrazione	055 6521 405 - 406 - 407	amm.toscana@lnd.it	amm.toscana@pec-legal.it
Tesseramento	055 6521 418 - 419 - 420	tesseramenti.toscana@lnd.it	tess.toscana@pec-legal.it
Calcio a 5	055 6521 431	futsal.toscana@lnd.it	
Calcio Femminile	055 6521 432	femminile.toscana@lnd.it	
Impianti sportivi	055 6521 400	impianti.toscana@lnd.it	campi.toscana@pec-legal.it
Affari generali	055 6521 401		
Segreteria S.G.S.	055 6521 488	toscana.sgs@figc.it	
Agonistica Settore Giovanile	055 6521 415		
Giudice Sportivo	055 6521 417	giudice.toscana@lnd.it	giudicetoscana@pec-legal.it
Corte Appello Sportiva - Tribunale Federale	055 6521 430	cdt.toscana@lnd.it	cortetoscana@pec-legal.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.....	125
2. COMUNICAZIONI L.N.D.....	125
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE.....	125
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	129
3.2. SEGRETERIA.....	129
3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI.....	129
3.2.2. ISCRIZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI.....	138
3.2.3. SOCIETA' INATTIVE	139
3.2.4. RINUNCIA CAMPIONATO DI COMPETENZA.....	139
3.2.5. TORNEI FEDERALI.....	139
3.2.6. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO.....	139
3.2.7. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO.....	140
3.2.8. COMUNICAZIONI DAL SETTORE TECNICO	142
3.2.9. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI.....	142
3.2.10. REGISTRO CONI	143
3.2.11. COMUNICAZIONI DEL MUSEO DEL CALCIO	143
CALCIO FEMMINILE	144
CALCIO A 5	146
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.....	152
5. RISULTATI.....	153
6. GIUSTIZIA SPORTIVA.....	153
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	153
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE	154
7. ERRATA CORRIGE.....	156
8. ALLEGATI	156
9. CALENDARIO GARE.....	156

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. ALLEGATI

- CU n. 16/A FIGC - Modifica ordinamento Campionati Nazionali Maschili di Calcio a Cinque
- CU n. 17/A FIGC - Oneri finanziari stagione sportiva 2022/2023
- CU n. 18/A FIGC - Adeguamento Premio Preparazione in base all'incremento ISTAT a decorrere dal 1° luglio 2022
- CU n. 9/AA e n. 13/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale
- Comunicato Ufficiale n. 33 Settore Tecnico - Tesseramento ed obbligatorietà tecnici

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 27 - Attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti - Calcio a Cinque
- Comunicato Ufficiale n. 30 - abbreviazione termini Giustizia Sportiva Coppa Italia regionale e provinciale
- Comunicato Ufficiale n. 31 - abbreviazione termini Giustizia Sportiva Coppa Italia Dilettanti fase nazionale
- Comunicato Ufficiale n. 7 - condizioni per la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

FINANZIAMENTI IMPIANTI SPORTIVI

Abbiamo ricevuto dal Presidente del Comitato Regionale Coni Toscana la comunicazione con cui si informano le società sportive di ogni disciplina che non è stata ad oggi sottoscritta alcuna convenzione con la Regione Toscana e FIDI Toscana riguardante alcuna procedura di finanziamento per l'impiantistica sportiva di cui era stata data notizia nel mese scorso.

Il Coni Toscana precisa inoltre come ogni eventuale accordo verrebbe sottoscritto unicamente con Regione Toscana e non con altri soggetti terzi.

Pertanto si invitano le Società eventualmente interessate a contattare direttamente ed esclusivamente la segreteria del presidente del Coni Toscana per conoscere tempistica e modalità di una futura eventuale convenzione ancora tutta in divenire.

IMPORTANTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMITATO REGIONALE FIGC LND E L'ISTITUTO PROSPERIUS - VILLA CHERUBINI A FAVORE DELLE SOCIETA' CALCISTICHE DELLA TOSCANA

Con l'inizio della nuova stagione sportiva, è stato firmato un importante protocollo di collaborazione tra il Comitato Regionale Toscana FIGC LND nella persona del Presidente Paolo Mangini e l'Istituto Prosperius – Villa Cherubini rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Benedetta Bigazzi **a favore dei tesserati delle Società** afferenti al Comitato Regionale.

L'accordo, infatti, prevede per ogni tesserato alle prese con un infortunio l'individuazione di un percorso personalizzato in modo da facilitare e velocizzare le pratiche necessarie per il rientro sui campi da gioco. Per venire incontro alle esigenze della Società e del tesserato l'Istituto offre la possibilità di effettuare una visita medica gratuita presso l'Istituto nella sede di via San Domenico 87 a Firenze. La visita sarà preceduta da un contatto telefonico (0555066709 – 0555066716) o via mail nel quale verrà effettuato un primo inquadramento. I numeri telefonici sono attivi 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 22.

Se dalla visita medica risultasse necessario richiedere alcuni esami di diagnostica strumentale, dopo aver eventualmente consultato il Medico Sociale e qualora il soggetto interessato lo richieda, sarà cura dell'Istituto organizzare nel più breve tempo possibile gli accertamenti. Sia la diagnostica richiesta che le visite specialistiche successive, così come l'eventuale intervento chirurgico e la conseguente riabilitazione fino al ritorno all'attività sportiva, potrà essere gestita ed effettuata presso le strutture dell'Istituto con una scontistica dedicata nel caso in cui non sia già coperta da polizza assicurativa.

Nella speranza di aver fornito alle nostre società ed ai nostri tesserati uno strumento utile a facilitare la risoluzione delle problematiche post infortunio ed a snellire le pratiche burocratiche necessarie, si riporta qui di seguito i link necessari alla consultazione della convenzione completa, del tariffario e della scontistica dedicata ai nostri tesserati ed alle nostre società:

toscana.lnd.it/servizi_category/convenzione-servizi-sanitari-istituto-prosperius-villa-cherubini/

[Protocollo-convenzione-CRT-PROSPERIUS](#)

[Tariffario-FIGC-PROSPERIUS](#)

[Tariffario-Privato-Istituto-Prosperius](#)



PROSPERIUS
Villa Cherubini

CASA DI CURA CENTRO DIAGNOSTICO RIABILITAZIONE E MEDICINA DELLO SPORT

Istituto Prosperius Srl - Via San Domenico, 87 - 50133 Firenze
T. 055 50661 - info@prosperius.it - www.prosperius.it

CR TOSCANA / FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2022/2023 è stato rinnovato l'accordo tra la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre 700 Società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio, con ulteriori ed innovative opportunità. Le intese, che riguardano il finanziamento delle quote di iscrizione ai campionati e delle spese per il settore giovanile, il finanziamento delle spese di manutenzione degli impianti, il finanziamento per l'acquisto di defibrillatori interessano le Società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC, con le proprie filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell'area di competenza.

FIGC LND CR Toscana - FTBCC
Elenco referenti BCC – 2022



n.	B C C	Referente	tel.	mail
1	Banca Alta Toscana	Matteo Meozzi	0573 7070237	mutui@bat.bcc.it
2	Anghiari e Stia	Daniele Cavalli	0575 787653 335 1354134	d.cavalli@bccas.it
3	Banco Fiorentino	Francesco Pistelli	055 883071 331 6405706	francesco.pistelli@bancofiorentino.it
4	ChiantiBanca	Funzione Coordinamento Commerciale	055 82 55 800	info@chiantibanca.it
5	Banca Centro	Massimiliano Vannini Daniele Taini	0577 397376 075 60502252	massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it daniele.taini@bancacentro.bcc.it
6	Elba	Piero Paolini	0565 944072	p.paolini@bancaelba.it
7	Pescia e Cascina	Francesco Pellegrini	0572 459512	francesco.pellegrini@bpc.bcc.it
8	Pisa e Fornacette	Andrea Lenzi	0587 429580	andrea.lenzi@bancadipisa.it
9	Pontassieve	Francesco Ciullini	055 8302224	francesco.ciullini@pontassieve.bcc.it
10	Banca TEMA	Adolfo Rastelli	0564 613217 347 5112252	adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it
		Enrico Zagari	0578 230763 334 6193938	enrico.zagari@bancatema.bcc.it
11	Valdarno	Alice Forzini	055 9137231	alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it
12	Valdarno F.no-Cascia di Reggello	Leonardo Vannucci	345 2485487	leonardo.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it
13	Versilia Lunigiana e Garf.	Giovanni Cesarano	0584 737241 334 6501735	giovanni.cesarano@bvlq.bcc.it
14	Vival Banca	Marco Cirrincione	0572 285238	marco.cirrincione@vivalbanca.bcc.it

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it –
 sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui siti delle singole BCC

CR TOSCANA - BCC ENERGIA

CONSORZIO

per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale

Come sanno bene i Presidenti delle Società che gestiscono il proprio impianto sportivo, una delle voci che più incidono sul loro bilancio è rappresentata dal costo delle utenze. Una problematica che il Presidente Mangini ha più volte affrontato in questo ultimo anno in occasione delle riunioni in videoconferenza con le Società toscane e per la quale questo Comitato aveva avanzato alcune proposte operative che avrebbero potuto diminuire la loro incidenza sui bilanci.

Dopo aver verificato nel corso di questi ultimi mesi alcune possibilità che il mercato offriva, il Consiglio Direttivo ha individuato in un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo, Istituto di Credito di riferimento del Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate.

Attraverso, infatti, la partnership con BCC Energia, il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i servizi energetici, ogni Società avrà l'opportunità di verificare se il prezzo dei servizi energetici (energia elettrica e gas naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è più vantaggioso di quello che attualmente viene corrisposto. In allegato al presente Comunicato Ufficiale, come già avvenuto sul C.U. n. 63 CRT del 22 aprile u.s. e seguenti, è pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere una proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato Regionale tramite mail all'indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it.

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta oppure no. Un'iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, che, con questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato.

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente i propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, utilizzando la consulenza e l'eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società Duferco.

Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzionelnd@dufercoenergia.com

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI

Si ricorda a tutte le Società che, in occasione dell'iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 2022/2023, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo vigente.

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

ECCELLENZA

PROMOZIONE

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

TERZA CATEGORIA

JUNIORES PROVINCIALI PURO

JUNIORES REGIONALI

JUNIORES PROVINCIALI

CALCIO A 5 – SERIE C1

CALCIO A 5 – SERIE C2

CALCIO A 5 – UNDER 21

CALCIO A 5 – UNDER 19

CALCIO A 5 – FEMMINILE

CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA

CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE

CALCIO FEMMINILE – JUNIORES

ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16

GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15

MODALITA' DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA'

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni Società con la procedura della dematerializzazione. Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per l'8 LUGLIO 2022. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni Società dovrà utilizzare i propri codici d'accesso.

Per procedere all'iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:

- 1) compilazione dei dati societari e dell'organigramma;
- 2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
- 3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "rendi definitivo il documento" e apparirà la dizione "documento convalidato". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

Si riporta di seguito l'iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:

questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un documento:

- 1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);
- 2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, etc.);
- 3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);
- 4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell'ente di certificazione dell'avvenuta acquisizione del documento dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;
- 5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, etc.). In questo caso ripetere il procedimento.

I MODULI COMPILATI ON-LINE

**DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE**

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. - Disponibilità dell'impianto di gioco da parte dell'Ente proprietario - Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma)

**NEL MODELLO DELL'ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE
RIPORTATA LA DATA DELL'ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA**

Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco allegando i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / Proprietario / Gestore) o altro documento equivalente.

**Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale
che avverrà dopo gli opportuni controlli.**

MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI

Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni:

1. Microcredito (per la quota totale dell'iscrizione – **erogazione da pervenire entro il termine ordinario**)
2. Rateizzazione in 2 rate (1^a rata quota pagamento tramite bonifico **entro il termine ordinario** e restante rata con addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD)
3. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” **entro il termine ordinario** (tramite richiesta scritta da inoltrare all'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale all'indirizzo mail amm.toscana@lnd.it)

Si fa presente che l'eventuale **saldo passivo** indicato alla data 1/7/2022 dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione.

FIRMA ELETTRONICA

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'approssimarsi della nuova stagione sportiva, la **FIRMA ELETTRONICA** necessaria ai fini delle iscrizioni on-line ai campionati di competenza, **VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE** il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l'apposito menu **RIATTIVAZIONE PIN**.

Si ricorda che per la riattivazione del Pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è necessario inserirlo nell'organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica la spunta “firma” nella voce Qualifica.

Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”.

Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili.

L'abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse Società.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu **RIATTIVAZIONE PIN**. Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA** → **GESTIONE PROFILI** → **SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospendere temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria Società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME** → **GESTIONE UTENTI**).

L'iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:

ECCELLENZATermine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 al 22 LUGLIO 2022**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **22 LUGLIO 2022**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2021/22.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	2.500,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	1.675,00
Assicurazione dirigenti	€	130,00
Acconto spese	€	1.545,00
Totale	€	6.150,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 22/07/2022: € 3.805,00

2^ rata al 15/11/2022: € 2.345,00

PROMOZIONETermine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 al 22 LUGLIO 2022**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **22 LUGLIO 2022**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2021/22.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	1.900,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	1.490,00
Assicurazione dirigenti	€	130,00
Acconto spese	€	1.380,00
Totale	€	5.200,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 22/07/2022: € 3.100,00

2^ rata al 15/11/2022: € 2.100,00

PRIMA CATEGORIATermine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 al 27 LUGLIO 2022**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **27 LUGLIO 2022**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2021/22.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	1.400,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	1.350,00
Assicurazione dirigenti	€	130,00
Acconto spese	€	970,00
Totale	€	4.150,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^a rata al 27/07/2022: € 2.435,00
2^a rata al 30/11/2022: € 1.715,00

SECONDA CATEGORIATermine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 LUGLIO al 4 AGOSTO 2022**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **4 AGOSTO 2022**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2021/22.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	950,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	1.200,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	810,00
Totale	€	3.350,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^a rata al 04/08/2022: € 1.880,00
2^a rata al 30/11/2022: € 1.470,00

TERZA CATEGORIA

Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione)

dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **27 AGOSTO 2022**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2021/22.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	660,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	1.000,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	610,00
Totale	€	2.660,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 27/08/2022: € 1.470,00

2^ rata al 15/01/2023: € 1.190,00

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle **Società di nuova affiliazione** partecipanti al campionato di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato", per un totale complessivo di € 2.000. Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 27/08/2022: € 810,00

2^ rata al 15/01/2023: € 1.190,00

JUNIORES REGIONALI – UNDER 19

Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 al 27 LUGLIO 2022**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **27 LUGLIO 2022**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2021/22.

Diritto di iscrizione al campionato	€	800,00
Acconto spese	€	400,00
Totale	€	1.200,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^a rata al 27/07/2022: € 920,00

2^a rata al 30/11/2022: € 280,00

JUNIORES PROVINCIALI PURO

Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **27 AGOSTO 2022**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2021/22.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	610,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	610,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	200,00
Totale	€	1.810,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^a rata al 27/08/2022: € 1.180,00

2^a rata al 15/01/2023: € 630,00

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle **Società di nuova affiliazione** partecipanti al campionato Juniores Provinciali Puro sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato" per un totale complessivo di € 1.200. Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^a rata al 27/08/2022: € 570,00

2^a rata al 15/01/2023: € 630,00

JUNIORES PROVINCIALI – UNDER 19

Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **27 AGOSTO 2022**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2021/22.

Diritto di iscrizione al campionato	€	610,00
Acconto spese	€	200,00
Totale	€	810,00

ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 al 27 LUGLIO 2022**Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **27 LUGLIO 2022**

Diritto di iscrizione al campionato (Società Dilettanti)	€	310,00
Diritto di iscrizione al campionato (Società di Puro Settore)	€	260,00

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 al 27 LUGLIO 2022**Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **27 LUGLIO 2022**

Diritto di iscrizione al campionato (Società Dilettanti)	€	310,00
Diritto di iscrizione al campionato (Società di Puro Settore)	€	260,00

GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 al 27 LUGLIO 2022**Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **27 LUGLIO 2022**

Diritto di iscrizione al campionato (Società Dilettanti)	€	260,00
Diritto di iscrizione al campionato (Società di Puro Settore)	€	210,00

***** _____*****

Riferimenti per iscrizione ai seguenti campionati nelle sezioni di Calcio a 5 e Calcio Femminile.

CALCIO A 5 – SERIE C1

CALCIO A 5 – SERIE C2

CALCIO A 5 – UNDER 21

CALCIO A 5 – UNDER 19

CALCIO A 5 – FEMMINILE

CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA

CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE

CALCIO FEMMINILE – JUNIORES

3.2.2. ISCRIZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI
UNDER 16 - ALLIEVI B PROVINCIALI
UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI
UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 25 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **27 AGOSTO 2022**

Diritto di iscrizione al campionato € 100,00

ESORDIENTI a 9 - 2° ANNO (2010)
ESORDIENTI a 9 - MISTI (2010/2011)
ESORDIENTI a 9 - 1° ANNO (2011)
ESORDIENTI a 7 - 1° ANNO (2011)

PULCINI a 7 - 2° ANNO (2012)
PULCINI a 7 - 1° ANNO (2013)
PULCINI a 7 - MISTI (2012/2013)

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 25 LUGLIO al 12 SETTEMBRE 2022**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **12 SETTEMBRE 2022**

Diritto di iscrizione al campionato € 60,00

PRIMI CALCI 2° ANNO 5v5 (2014)
PRIMI CALCI 1° ANNO 4v4 (2015) solo fase autunnale
PRIMI CALCI MISTI 5v5 (2014/2015)

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 25 LUGLIO al 12 SETTEMBRE 2022**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **12 SETTEMBRE 2022**

3.2.3. SOCIETA' INATTIVE

Si rende noto che le sotto segnate Società, risultano inattive per la Stagione Sportiva 2022/23:

A.S.D. PUNTA ALA 2013	matricola 938170
A.S.D. 29 MARTIRI	matricola 954006
A.S.D. POLISPORT.ATTUONI AVENZA	matricola 943675
POL. TRO.CE.DO	matricola 930659

3.2.4. RINUNCIA CAMPIONATO DI COMPETENZA

Si rende noto che le sotto segnate Società hanno rinunciato al campionato di competenza con richiesta di iscrizione ad altra categoria per la Stagione Sportiva 2022/23, proposte ratificate dalla Segreteria Federale:

LORNANO BADESSE CALCIO	rinuncia campionato Nazionale Dilettanti per campionato Promozione
LAIATICO	rinuncia campionato Prima Categoria per campionato Seconda Categoria

3.2.5. TORNEI FEDERALI

Verranno iscritte d'ufficio alla **COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE 2022/2023** tutte le Società di Eccellenza e Promozione che al mercoledì 22 luglio 2022 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia.

Verranno iscritte d'ufficio alla **COPPA TOSCANA PRIMA E SECONDA CATEGORIA 2022/2023** tutte le Società di Prima e Seconda Categoria che al giovedì 4 agosto 2022 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia.

I Regolamenti e le modalità di svolgimento delle Coppe verranno pubblicati con prossimi C.U..

3.2.6. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA

Si ritiene opportuno ricordare a tutte le Società che per qualsiasi operazione bancaria è utilizzabile unicamente il seguente conto corrente:

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1
CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169

ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Si comunica a tutte le Società che l'estratto conto della Stagione Sportiva 2021/2022 è già disponibile sulla propria pagina web consultabile sul sito **www.lnd.it** attraverso le chiavi di accesso fornite da questo Comitato Regionale.

Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente all'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2022/2023. I saldi attivi possono essere detratti dall'importo della quota di iscrizione. Eventuali saldi attivi disponibili sul portafoglio tesseramento possono essere trasferiti totalmente o parzialmente nel portafoglio iscrizione tramite apposita procedura in autonomia. E' già disponibile sulla pagina web di ogni società (dati societari) il dettaglio spese Segreteria Federale stagione sportiva 2021/2022 (quota competenza FIGC – spese istituzionali – costi assicurativi). Si ricorda che l'importo complessivo di tali spese verrà addebitato sull'estratto conto regionale.

3.2.7. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO


Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l'ufficio tesseramento: tess.toscana@pec-legal.it

SINTESI MODIFICHE ARTT. 31 – 32 – 32 BIS N.O.I.F.

ART. 31 – I “giovani”


stagione sportiva 2022/2023

Giovani calciatori
(classe 2006 che hanno compiuto il 16° anno di età nel primo semestre 2022)



stagione sportiva 2023/2024

Giovani calciatori
(classe 2007 che hanno compiuto il 16° anno di età nel primo semestre 2023)



stagione sportiva 2024/2025

Giovani calciatori
(classe 2008 che hanno compiuto il 16° anno di età nel primo semestre 2024)



ART. 32 – “I giovani dilettanti”



ART. 32 BIS – “Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza”



I calciatori/calciatrici che hanno raggiunto il 24° anno di età nel primo semestre 2022, NON possono richiedere lo svincolo nella corrente stagione sportiva (15/6/2022 – 15/7/2022)

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI – PRIMO TESSERAMENTO MINORI STRANIERI

Indicazioni operative del processo di lavorazione delle istanze relative ai trasferimenti internazionali di calciatori minori ed al primo tesseramento di minori stranieri per la stagione sportiva 2022/2023

Si comunica che a partire dal 1° luglio p.v. le istanze di tesseramento relative alle casistiche in epigrafe, per essere poi valutate dalla Commissione Minori Stranieri FIGC, dovranno ottenere in via preliminare un nullaosta rilasciato dal Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza, in base alla procedura riportata nella nota allegata al presente C.U..

Si ricorda che tali istanze di tesseramento dovranno essere istruite sul portale servizi FIGC raggiungibile all'indirizzo: <https://portaleservizi.figc.it>

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2022/2023, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale, per inattività prima dell'inizio del campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 21 luglio 2022:

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
CALTAGIRONE	RICCARDO	18/01/2011	3.010.559	TAU CALCIO ALTOPASCIO
PRUDENTE	DOMENICO	25/06/2007	2.624.502	CASELLINA
LOMBARDI	GABRIEL	25/11/2008	2.569.473	RICORTOLA

3.2.8. COMUNICAZIONI DAL SETTORE TECNICO

Il tesseramento di tutti i tecnici dovrà essere effettuato sull'apposito portale predisposto dalla FIGC: <https://portaleservizi.figc.it>

Per eventuali problematiche legate al tesseramento sul portale, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail supportotecnico@figc.it

Da questa Stagione Sportiva sarà necessario, nell'inserimento dei dati anagrafici, l'email del tecnico e la Pec della Società.

Per opportuna conoscenza indichiamo di seguito il portale per l'accesso del tecnico alla propria pagina personale dove potrà scaricare e consultare i versamenti per le quote all'albo del Settore Tecnico e eventuali aggiornamenti necessari ai fini del tesseramento:

<https://stcorsi.it/>

SANATORIA QUOTE ANNUALI TECNICI FINO AL 30 SETTEMBRE 2022

Si rende noto che i tecnici, fino al 30 settembre 2022 (vd. CU 13/A FIGC), potranno regolarizzare la loro posizione relativamente alla quota annuale dovuta al Settore Tecnico FIGC.

3.2.9. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI

Si comunica che è attiva sul sito del C.R. Toscana nella sezione modulistica la procedura per l'omologazione, il rinnovo, eventuale sopralluogo preventivo o passaggio di categoria, degli impianti sportivi.

Link modulo online: https://toscana.lnd.it/md_category/impianti-sportivi/

Per eventuali informazioni contattare l'ufficio impianti sportivi: impianti.toscana@lnd.it

3.2.10. REGISTRO CONI

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente) che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta elettronica registro@coni.it

Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione nel registro delle società sportive dilettanti.

3.2.11. COMUNICAZIONI DEL MUSEO DEL CALCIO

Al Museo del Calcio **da lunedì 11 luglio** – proprio per festeggiare i 40 anni esatti dall'epica finale di Madrid - grazie alla realtà virtuale sarà possibile rivivere quella partita e quelle scene indelebili, che hanno segnato più di una generazione di cuori azzurri. Con un visore speciale, sarà possibile immergersi nell'atmosfera del Santiago Bernabeu: sul terreno di gioco, accanto a Bruno Conti, 'Pablito' e 'Spillo' Altobelli, oppure in tribuna, tra il Presidente della Repubblica italiano e il Re spagnolo Juan Carlos. Punti di vista unici, per assaporare quelle emozioni in una maniera diversa, come parte integrante della festa azzurra.

Questa esperienza, per celebrare i quarant'anni esatti dalla conquista della terza stella iridata, sarà **gratuita** (e solo per lunedì 11 luglio, non sarà necessario effettuare la prenotazione).

Come prenotare. Per provare l'esperienza della realtà virtuale basterà prenotare questa opportunità (via e-mail, scrivendo a info@museodelcalcio.it, oppure telefonando allo 055 600526, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18); al termine del percorso museale, con il supporto del personale addetto, il visitatore potrà provare il visore che lo proietterà all'11 luglio 1982.

Quando. Sarà possibile provare la realtà virtuale, per essere 'catapultati' direttamente al 'Santiago Bernabeu', in due fasce orarie: **dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16**, dal lunedì al venerdì. Il visore sarà a disposizione dei visitatori - previa prenotazione - per tutto il mese di luglio.

Il prezzo del biglietto per accedere al Museo del Calcio rimarrà quindi inalterato: € 9 per il biglietto intero, 5 € per il biglietto ridotto.

Per tutte le info: <https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/info-e-biglietti/orari-e-biglietti/>

CALCIO FEMMINILE

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'

E-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it

Responsabile Regionale Calcio Femminile Luciana Pedio **366 5414284**

ISCRIZIONE E ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI

CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA

Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **24 AGOSTO 2022**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2021/22.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	750,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	800,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	470,00
Totale	€	2.410,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 24/08/2022: € 1.458,00

2^ rata al 30/11/2022: € 952,00

CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONETermine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **24 AGOSTO 2022**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2021/22.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	475,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	800,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	470,00
Totale	€	2.135,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 24/08/2022: € 1.183,00

2^ rata al 15/01/2023: € 952,00

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle **Società pure di nuova affiliazione** partecipanti come prima squadra al campionato di Promozione Femminile sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato" per un totale complessivo di € 1.660. Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 24/08/2022: € 708,00

2^ rata al 15/01/2023: € 952,00

CALCIO FEMMINILE – JUNIORESTermine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **24 AGOSTO 2022**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2021/22.

Diritto di iscrizione al campionato	€	275,00
Acconto spese	€	250,00
Totale	€	525,00

CALCIO A 5

ISCRIZIONE E ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI

CALCIO A CINQUE SERIE C1

Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 LUGLIO al 5 AGOSTO 2022**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **5 AGOSTO 2022**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2021/22.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	800,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	640,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	470,00
Totale	€	2.300,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 5/08/2022: € 1.460,00

2^ rata al 30/11/2022: € 840,00

Data inizio attività

Campionato: domenica 16/09/2022

Giorno gare: venerdì

Orari inizio gara: dalle 21:15 alle 22:30

CALCIO A CINQUE SERIE C2

Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **24 AGOSTO 2022**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2021/22.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	525,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	640,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	470,00
Totale	€	2.025,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 24/08/2022: € 1.185,00

2^ rata al 30/11/2022: € 840,00

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle **Società di nuova affiliazione** partecipanti al campionato di Calcio a Cinque Serie C2 sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato" per un totale complessivo di € 1.500. Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 24/08/2022: € 660,00

2^ rata al 30/11/2022: € 840,00

Data inizio attività

Campionato: domenica 23/09/2022

Giorni gare: venerdì - sabato

Orari inizio gara:

Venerdì campi open: 21:30

Venerdì impianti al chiuso: 21:15 - 22:30

Sabato: 15:00 – 18:00

Questo comitato si riserva la possibilità, in deroga, di accettare l'iscrizione di squadre con partite casalinghe il giovedì (medesime modalità di inizio gara del venerdì).

CALCIO A CINQUE UNDER 21Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022**Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **24 AGOSTO 2022**

Diritto di iscrizione al campionato	€	275,00
Acconto spese	€	250,00
Totale	€	525,00

CALCIO A CINQUE UNDER 19Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022**Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **24 AGOSTO 2022**

Diritto di iscrizione al campionato	€	275,00
Acconto spese	€	250,00
Totale	€	525,00

CALCIO A CINQUE UNDER 17Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 28 LUGLIO al 21 SETTEMBRE 2022**Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **21 SETTEMBRE 2022**

Diritto di iscrizione al campionato	€	100,00
-------------------------------------	---	--------

CALCIO A CINQUE UNDER 15Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 28 LUGLIO al 21 SETTEMBRE 2022**Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **21 SETTEMBRE 2022**

Diritto di iscrizione al campionato	€	100,00
-------------------------------------	---	--------

CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **24 AGOSTO 2022**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale **saldo passivo** della Stagione Sportiva 2021/22.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	525,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	640,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	330,00
Totale	€	1.885,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^a rata al 24/08/2022: € 1.143,00

2^a rata al 30/11/2022: € 742,00

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle **Società pure di nuova affiliazione** partecipanti come prima squadra al campionato di Calcio a Cinque Femminile sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato per un totale complessivo di € 1.360. Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.

1^a rata al 24/08/2022: € 618,00

2^a rata al 30/11/2022: € 742,00

Giorno gare: venerdì

Orari inizio gara:

campi open: 21:30

Impianti al chiuso: dalle 21:15 alle 22:30

Questo comitato si riserva la possibilità, in deroga, di accettare l'iscrizione di squadre con partite casalinghe il giovedì (medesime modalità di inizio gara del venerdì) o il sabato pomeriggio (inizio gara dalle ore 15 alle ore 18)

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'

A seguito della Riunione delle Società per la programmazione della stagione sportiva 2022/23, comunichiamo che questo Comitato ha reso obbligatorio per la prossima stagione sportiva che tutte le gare del campionato di Serie C1 dovranno disputarsi all'interno di impianti al coperto.

INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE/CALCIATRICE DI CALCIO A 11 E DI GIOCATORE/GIOCATRICE DI CALCIO A 5

A far data dal 1° luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data 22 marzo 2022.

Con l'entrata in vigore delle suddette norme, si produce il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili.

In proposito, si richiama l'attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 marzo 2022, segnatamente:

- il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dalla applicazione dell'art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;
- il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della Società interessata, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 luglio 2022.

Si richiamano, in materia, anche i contenuti della Circolare L.N.D. n. 43 del 28 giugno 2022.

IMPIANTI SPORTIVI

Si ricorda alle Società in fase di iscrizione di controllare lo stato di omologazione dei propri campi di gioco.

Si comunica che è attiva sul sito del C.R. Toscana nella sezione modulistica la procedura per l'omologazione o il rinnovo degli impianti sportivi.

Link modulo online: https://toscana.lnd.it/md_category/impianti-sportivi/

Per eventuali informazioni contattare l'ufficio impianti sportivi: impianti.toscana@lnd.it

CORSO DI ALLENATORE DI CALCIO A 5

Si comunica che sarà attivo per la stagione sportiva 2022-2023 il Corso di Allenatori di Calcio a 5, previsto a Pistoia dal 3 ottobre fino a dicembre 2022. Il corso sarà strutturato nell'arco di sei settimane, in forma modulare, con un modulo di una settimana di lezione intervallato da una settimana di sosta, più la settimana dedicata agli esami finali che si svolgerà nel mese di gennaio.

Gli interessati devono inviare una richiesta di preiscrizione a futsal.toscana@Ind.it entro mercoledì 27 luglio p.v.

TESSERAMENTO ED OBBLIGATORIETA' TECNICI

Estratto C.U. 33 del Settore Tecnico F.I.G.C. 2022-2023

CAMPIONATI CALCIO A CINQUE ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

SERIE B, C, C1, UNDER 19 (MASCILI) e SERIE A E A2 (FEMMINILI)

Allenatore Responsabile Prima Squadra (**obbligatorio**): CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B

Allenatore dei Portieri: CALCIO A CINQUE; CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Possibilità di autorizzazione alle società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C o C1 maschile intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile CALCIO A CINQUE al quale il tecnico è tenuto a presentare domanda di ammissione e dove sarà ammesso in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CAMPIONATO U17 ALLIEVI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI

Scheda informativa (modulo on-line)

Si invita che le Società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato U17 Allievi Regionale di "Merito" e U17 Allievi Regionali, U16 Allievi "B" a livello Regionale U15 Giovanissimi Regionale di "Merito" e U15 Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2022/2023, **di compilare e inviare le schede informative ai Campionati Regionali attraverso l'apposito form, che è disponibile sul sito toscana.ind.it → sezione modulistica.**

FASCIA ORARIA GARE 2022/23

CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI "MERITO" – UNDER 15 GIOVANISSIMI "MERITO"

****dalle ore 10:00 alle ore 11:30 (domenica)**

CAMPIONATO UNDER 17 e UNDER 15 GIOVANISSIMI

****dalle ore 10:00 alle ore 11:30 (domenica)**

****Posticipi o anticipi al sabato e qualsiasi altro orario, diversi da quelli stabiliti da questo Comitato, non saranno ratificati, ad eccezione di accordi concordati da entrambe le Società (ospitante/ospitata) e comunicati entro il lunedì antecedente alla gara in calendario. Dopo tale termine non saranno prese in considerazione richieste di variazione. Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l'apposita applicazione programmazione gare Sporteam, a mezzo internet all'indirizzo web: toscana.ind.it**

CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI "B"

***dalle ore 15:30 alle ore 19:00 (sabato)**

*** Posticipi alla domenica o anticipi e qualsiasi altro orario, diversi da quelli stabiliti da questo Comitato, non saranno ratificati, ad eccezione di accordi concordati da entrambe le Società (ospitante/ospitata) e comunicati entro il lunedì antecedente alla gara in calendario. Dopo tale termine non saranno prese in considerazione richieste di variazione. Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l'apposita applicazione programmazione gare Sporteam, a mezzo internet all'indirizzo web: toscana.ind.it**

DEROGA ALLIEVI U17

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il proprio nulla osta per la Stagione Sportiva 2022/2023 alla estensione della deroga dell'art.34, comma1, delle N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori della categoria Allievi U17 la partecipazione a gare del Campionato di categoria, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

Il Tribunale Federale così composto:

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Gabriele Lenzi	Vice-Presidente
Avv. Enzo François	Componente
Avv. Federico Albini	Rappresentante AIA

Con L'assistenza alla segreteria del sig. Coli Renzo si è riunito il giorno 15 Luglio 2022 alle ore 17.00 assumendo le seguenti decisioni

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

09 / P – Stagione Sportiva 2021/2022.

Deferimento della Procura Federale a carico di:

- **Piazzesi Alberto, tesserato quale Dirigente dell'A.S.D. Salivoli Calcio, al quale viene contestata la violazione dell'art. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportivo;**
- **Società A.S.D. Salivoli Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto contestato al Dirigente Piazzesi.**

In data 05.1.2022 il Comitato Regionale Toscana trasmetteva alla Procura Federale l'esposto della Società A.S.D. Colline Pisane, ricevuto dalla Delegazione Provinciale di Livorno, con il quale si segnalavano alcuni episodi di violenza accaduti nel corso della gara A.S.D. Salivoli Calcio / A.S.D. Colline Pisane, svoltasi in data 4.01.2022 e valida per il Campionato Provinciale di Livorno "Under 15".

Con l'esposto veniva descritto il comportamento – non rilevato dall'Arbitro della gara – tenuto in occasione di detta gara dal Dirigente Accompagnatore della Società Salivoli Calcio, Alberto Piazzesi, nei confronti dell'Allenatore, del Dirigente f.f di segnalinee, dell'Allenatore in seconda e del Dirigente Accompagnatore, tutti tesserati per l'A.S.D. Colline Pisane.

Gli accertamenti eseguiti dall'Ufficio Inquirente hanno determinato, previa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, avvenuta in data 12 aprile c.a., il deferimento a questo Tribunale del Tesserato e dell'Ente indicati in epigrafe.

Disposto per la data odierna l'esame del provvedimento sono state effettuate, nei modi di rito le comunicazioni agli interessati:

- Piazzesi Alberto, tesserato quale Dirigente,
- A.S.D. Salivoli Calcio, Società di appartenenza del Dirigente Piazzesi, in persona dal legale rappresentante Bezzini Alessandro.

Entrambi i soggetti deferiti vengono in questa sede rappresentati, giusto mandato in atti, dal legale di comune fiducia che ha fatto pervenire, in via tempestiva, memoria a difesa.

Per la Procura Federale è presente il Sostituto Avvocato Loredana Fardello.

Prima dell'inizio del dibattimento i Tesserati deferiti, tramite il difensore, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un'ipotesi di accordo, in applicazione di quanto disposto dall'art. 127 del C.G.S., che viene così formulata:

- Piazzesi Alberto, Dirigente, inibizione a partecipare alle attività federali per la durata di mesi 4 (quattro) sulla sanzione base determinata in mesi 6 (sei);
- Società A.S.D. Salivoli Calcio, la sanzione pecuniaria della ammenda nella misura di € 600,00 (seicento). determinata sulla sanzione base di € 900,00 (novecento).

Il Tribunale riunitosi in Camera di Consiglio decide di accogliere la proposta definizione ritenendo corretta la qualificazione dei fatti indicata dalle parti e congrue le sanzioni proposte.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana dispone che ai Tesserati deferiti vengano inflitte le seguenti sanzioni:

- al Dirigente Alberto Piazzesi l'inibizione per mesi 4 (quattro);
- alla Società A.S.D. Salivoli Calcio, la sanzione pecuniaria dell'ammenda nella misura di € 400,00 (quattrocento).

Dichiara estinto il procedimento.

Il Segretario
(Coli)

Il Presidente relatore
(Compagnini)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

la Corte Federale così composta:

Dott. Carmine Compagnini
Avv. Gabriele Lenzi
Avv. Silvia Cristalli
Avv. Federico Albini

Presidente
Vice-Presidente
Componente
Rappresentante AIA

Con L'assistenza alla segreteria del **sig. Coli Renzo** si è riunito il giorno **15 Luglio 2022** alle ore **17.30** assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO DI CALCIO A 5

102 Stagione Sportiva 2021 – 2022 Gara del 17.6.2022 fra ASD San Lorenzo Calcio a 5 (ospitante) vs La Sorba Casciano (ospitata) disputata a Borgo San Lorenzo, via Pietro Caiani 1, Palazzetto "Gaddo Cipriani" – risultato 3-2

La società ASD San Lorenzo Calcio a 5 proponeva reclamo, chiedendone la riduzione, avverso la sanzione della squalifica fino al giorno 20.6.2027 comminata dal GST per la Toscana al calciatore Lorenzo Mei per condotta violenta e minacciosa da questi tenuta, dapprima, nei confronti del DG al quale metteva entrambe le mani sul petto spingendolo e procurandogli momentaneo dolore e, poi, nei confronti dell'Arbitro n. 2 che dalla vicina tribuna colpiva, in un primo momento, a mano aperta alla nuca, procurandogli dolore e, successivamente, sferrandogli un pugno, provocandogli intenso dolore, con successivi giramenti di testa che lo costringevano a sedersi.

La condotta violenta del Mei, unitamente ad altre concause, determinava la sospensione definitiva della gara.

L'Arbitro n. 2, persistendo i dolori ed il giramento di testa, si vedeva costretto a ricorrere alle cure ospedaliere del pronto soccorso di Firenze Careggi ove gli veniva rilasciato referto medico con diagnosi di trauma cranico e giorni 6 di prognosi. Aggiungeva il GST che restava a carico della società responsabile oggettivamente l'eventuale risarcimento danni subiti dall'arbitro e che la sanzione inflitta doveva essere considerata ai fini delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche deliberate dal Consiglio Federale per prevenire detti episodi (CU n. 99 del 20.6.2022).

Sostiene la società reclamante a fondamento del proprio reclamo l'evidente sproporzione della sanzione inflitta - molto più elevata del minimo edittale previsto dall'art. 35 comma 5 CGS - rispetto al fatto effettivamente verificatosi, pur deplorabile, ma inidoneo a porre in pericolo l'incolumità dell'arbitro in quanto privo di concreta capacità lesiva.

In particolare, rileva la reclamante che, inizialmente, il Mei si sarebbe soltanto avvicinato all'arbitro per reclamare contro l'ammonizione patita, a suo parere dubbia e, in tal caso, non avrebbe colpito il DG con violenza, né lo avrebbe spinto. Il gesto violento sarebbe invece arrivato successivamente quando il calciatore si trovava già in tribuna a due minuti dalla

fine della gara che, peraltro, il San Lorenzo stava vincendo, senza alcuna intenzione, quindi, di incidere sull'esito della stessa.

I fatti sono stati ripresi dalla televisione regionale e, pertanto, la reclamante ne allega video del quale chiede l'acquisizione. Infine, la società rileva la sua presa di coscienza in merito alla gravità dei fatti occorsi avendo essa rinunciato ad impugnare le altre sanzioni inflitte in ordine alla medesima gara nonché il comportamento solidale tenuto dai dirigenti nei confronti del DG stesso che hanno da subito aiutato fornendogli il ghiaccio e chiamando il 118, oltre alla volontà del Mei di scusarsi nei confronti dell'arbitro stesso.

La Corte ha convocato all'udienza del 15.7.2022 il calciatore Mei, unitamente al Presidente della ASD San Lorenzo Cacio a 5, che hanno chiesto di essere uditi in occasione della discussione dei motivi di cui al reclamo, previamente dando loro lettura dei supplementi di rapporto che contenevano puntuale conferma di quanto già indicato nel referto.

In particolare, poi, il DG nel supplemento contesta quanto affermato nel reclamo in merito al comportamento dei dirigenti rilevando, al contrario, che l'unico dirigente presente non ha mostrato alcuna solidarietà nei confronti dell'arbitro ma, anzi, ha chiesto la ripresa della partita, considerando teatrale la condotta del DG e dell'Arbitro n. 2.

Precisa, inoltre, sempre il DG, che il numero unico di emergenza, 112, è stato chiamato dall'Arbitro n. 2 con il proprio cellulare - e non dai dirigenti - per la paura di ulteriori aggressioni considerato che la porta dello spogliatoio veniva colpita ripetutamente con calci e pugni: sono stati poi i Carabinieri intervenuti a contattare il 118.

All'audizione, presenti le parti, il legale della reclamante si riportava integralmente al proprio reclamo, insistendo per la riduzione della sanzione stante la sproporzionalità della stessa rispetto all'effettiva condotta tenuta dal calciatore, priva dell'intenzionalità di porre in pericolo l'incolumità degli arbitri come sarebbe confermato anche dal verbale del PS che infatti non riporterebbe l'accertamento di alcuna lesione.

Il legale depositava altresì lettera di scuse inviata dal calciatore Mei al DG successivamente alla sanzione inflitta e sottolineava il comportamento collaborativo dei dirigenti che avrebbero prestato le prime cure a quest'ultimo, come emerge anche dai video registrati nell'immediatezza del fatto.

Il reclamo può trovare accoglimento nei termini che seguono.

La condotta del calciatore Mei deve essere annoverata quale condotta violenta tenuta nei confronti degli ufficiali di gara ex art. 35, comma 4 CGS, essendo stata in tal modo cristallizzata sia dal DG che dall'Arbitro n. 2 nel referto di gara, oltre che nei successivi supplementi.

La Corte ritiene di non acquisire al proposito i video allegati dalla reclamante in quanto non ritenuti utili ai fini della decisione ex art. 58 CGS e ciò anche in considerazione della indubbia fede privilegiata da attribuirsi al referto ed ai supplementi arbitrali, come tale riconosciuta dal GCS stesso.

Entrambi gli arbitri, infatti, confermano nei supplementi, con dovizia di particolari, la condotta tenuta dal Mei ed il suo connotato indubbiamente violento e minaccioso, peraltro reiterato, essendo stata tenuta, prima, nei confronti del DG e, poi, dell'Arbitro n. 2, in quest'ultimo caso, prima con un colpo a mano aperta sferrato alla nuca e, successivamente, con un pugno causa di forti dolori e giramenti di testa.

Ciò precisato e in tal modo inquadrata la condotta, venendo ora ad analizzare il *quantum* della sanzione inflitta, obiettivamente questo appare non proporzionato al fatto, seppur riprovevole, effettivamente occorso e, pertanto, la sanzione merita una riduzione.

L'art. 35, comma 4 CGS punisce le condotte violente tenute dai calciatori nei confronti degli ufficiali di gara con la sanzione minima edittale di due anni quando sia stata provocata una lesione personale attestata da referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica.

Orbene, alla luce della citata norma, trattandosi di condotta, appunto, violenta, tenuto conto della sanzione minima edittale di anni due, tenuto conto dei precedenti di questa Corte, è da ritenersi congrua una riduzione della sanzione inflitta ad anni tre di squalifica, tenendo in debito conto la circostanza della assenza di conseguenze nei gesti pur riprovevoli commessi, delle scuse del calciatore seppur successive alla pubblicazione della decisione del GST e della presa di coscienza della gravità del fatto da parte della società reclamante che ha rinunciato ad impugnare le ulteriori sanzioni inflitte.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l'effetto riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Lorenzo Mei ad anni 3, disponendo la restituzione della tassa di reclamo.

Il Segretario
(Coli Renzo)

Il Presidente
(Carmine Compagnini)

Giudice relatore ed Estensore
(Silvia Cristalli)

Delibera depositata in data 16/07/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.102.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

- CU n. 16/A FIGC - Modifica ordinamento Campionati Nazionali Maschili di Calcio a Cinque
- CU n. 17/A FIGC - Oneri finanziari stagione sportiva 2022/2023
- CU n. 18/A FIGC - Adeguamento Premio Preparazione in base all'incremento ISTAT a decorrere dal 1° luglio 2022
- CU n. 9/AA e n. 13/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale
- Collegio di Garanzia CONI – Decisione n.47
- Corte Federale Appello FIGC – Decisione n. 7
- Comunicato Ufficiale n. 33 Settore Tecnico - Tesseramento ed obbligatorietà tecnici
- Comunicato Ufficiale n. 7 - condizioni per la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.
- Comunicato Ufficiale n. 27 - Attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti - Calcio a Cinque
- Comunicato Ufficiale n. 30 - abbreviazione termini Giustizia Sportiva Coppa Italia regionale e provinciale
- Comunicato Ufficiale n. 31 - abbreviazione termini Giustizia Sportiva Coppa Italia Dilettanti fase nazionale

9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 21/07/2022

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00855/2022

Decisione n. 47

Anno 2022

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE**

composta da

Attilio Zimatore - Presidente

Renato Grillo - Relatore

Enrico del Prato

Alessandro di Majo

Piero Sandulli - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **5/2022**, presentato, in data 24 gennaio 2022, dalla società **U.S. Massese 1919 SSDRL**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, sig. Giovanni Nepori, con sede legale in Massa, Via degli Oliveri, n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Rondini del Foro di La Spezia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in La Spezia, Via Giovanni Minzoni, n. 2,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC), con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dell'avv. Giancarlo Viglione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al Lungotevere dei Mellini, n. 17,

per la riforma

della decisione emessa dalla Corte di Appello Territoriale del Comitato Regionale Toscana, non notificata e pubblicata nel solo C.U. n. 43 del 24 dicembre 2021, con la quale sono stati confermati, con identica motivazione, i provvedimenti sanzionatori emessi dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicati nel C.U. n. 38 del 2 dicembre 2021 del predetto Comitato nei confronti di Fruzzetti Manuel (Calciatore espulso), squalifica fino al 2 dicembre 2022, e nei confronti di Fruzzetti Mattia, Pieroni Andrea e Stefanini Leonardo (calciatori non espulsi), squalifica fino al 2 dicembre 2022.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 21 giugno 2022: per la parte ricorrente, l'avv. Francesco Rondini, collegato in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams; l'avv. Noemi Tsuno, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente F.I.G.C.; il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Dott. Renato Grillo.

Ritenuto in Fatto

1. Con ricorso tempestivamente e ritualmente presentato in data 24 gennaio 2022, la U.S. Massese 1919 SSDRL ha impugnato dinnanzi al Collegio di Garanzia dello Sport la decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D. del Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 43 del 24 dicembre 2021, con la quale sono state confermate le sanzioni disciplinari irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale di quel Comitato, pubblicate nel C.U. del predetto Comitato n. 38 del 2 dicembre 2021, nei confronti dei calciatori FRUZZETTI Manuel (Calciatore espulso), FRUZZETTI Mattia, PIERONI Andrea e STEFANINI Leonardo (calciatori non espulsi), squalificati fino al 2 dicembre 2022, nonché nei confronti della società U.S. Massese 1919 SSDRL (ammenda di € 250,00), al fine di ottenere l'annullamento in parte qua della decisione impugnata.

1.1 All'udienza del 21 giugno 2022, svoltasi alla presenza delle parti, sentito il difensore della società ricorrente, avv. Francesco Rondini, collegato in videoconferenza, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, nonché il difensore della FIGC, avv. Noemi Tsuno, in sostituzione dell'avv. Giancarlo Viglione, giusta delega in atti, il quale ha insistito per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso e l'avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuto ai sensi dell'art. 61, comma 3, C.G.S., il quale chiesto dichiararsi l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso, la causa è stata assunta in decisione, come da dispositivo prot. 00743/2022, emesso in pari data.

2. Quale premessa in punto di fatto va ricordato che, con C.U. n. 38 del 2 dicembre 2021 del C.R. Toscana, venivano pubblicati i provvedimenti disciplinari emessi dal Giudice Sportivo Territoriale, in esito alla gara tra l'U.S. Massese 1919 SSDRL e la Castelnuovo Garfagnana SCSD, disputatasi il 24 novembre 2021 e valevole per il Campionato Juniores Under 19 Regionale della Toscana.

2.1 In particolare, nella sezione "Provvedimenti Disciplinari" si legge che alla società Massese la sanzione dell'ammenda è stata inflitta perché *"Quale società oggettivamente responsabile del comportamento di alcuni propri calciatori non identificati che partecipavano alla violenta aggressione di un calciatore avversario unitamente ad altri tesserati individuati dall'arbitro"*.

Si legge poi, quanto alle sanzioni irrogate al calciatore FRUZZETTI Manuel, che lo stesso è stato squalificato fino al 2 dicembre 2022 perché *"A fine gara, assieme ad alcuni compagni di squadra, colpiva con ripetuti pugni e calci un calciatore avversario il quale si trovava disteso a terra ed inerme. I colpi inferti, di forte intensità, interessavano il corpo ed il volto del calciatore avversario il quale riportava contusioni sul busto, sul collo e sul viso, oltre ad un grosso taglio di alcuni centimetri sopra il labbro da cui usciva copiosamente sangue. A seguito di tale condotta il calciatore colpito accusava giramenti di testa e diffuso dolore. Si rendeva necessario l'intervento dei sanitari del 118"*.

2.2 Identica formula è stata utilizzata per i tre calciatori non espulsi ed identificati dal direttore di gara, mentre per il solo PIERONI Andrea è stata disposta, in aggiunta alla superiore sanzione, la squalifica per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione, non rilevante in questa sede.

3. La contestazione mossa ai singoli calciatori trae origine da un episodio accaduto all'interno dei locali spogliatoi dopo che la gara era terminata e le squadre erano rientrate nei rispettivi spogliatoi: in tale occasione, si era verificato uno scontro, prima verbale e poi fisico, fra alcuni calciatori delle due squadre.

3.1 In particolare, per come è dato leggere dagli atti ufficiali redatti dal direttore di gara e presi a base della decisione del primo giudice, l'arbitro della gara aveva percepito un trambusto mentre si trovava nella propria stanza, uscendone immediatamente dopo aver udito un giocatore del Castelnuovo Garfagnana urlare in modo provocatorio "Tutti a casa ale", e assistendo ad un violento pestaggio nei riguardi del calciatore indossante la maglia n. 10 del Castelnuovo Garfagnana, GHILONI Matteo, che si trovava a terra e che, nella circostanza, veniva colpito con estrema violenza da un gruppo di circa 7-8 giocatori della Massese, con ripetuti e violenti pugni e calci sul corpo e sul volto. Il direttore di gara si dirigeva immediatamente in direzione di quel gruppo di giocatori intimandogli di smettere, senza alcun esito, in quanto costoro avevano proseguito nel loro comportamento per un'altra decina di secondi, continuando a colpire l'avversario inerme a terra con altri forti calci al volto e sul corpo e solo dopo si allontanavano, lasciando il giocatore GHILONI disteso a terra dolorante e insanguinato.

3.2 Nell'immediatezza venivano identificati dall'arbitro quattro calciatori della Massese, nelle persone del n. 3 PIERONI Andrea, del n. 13 FRUZZETTI Manuel, del n. 9 FRUZZETTI Mattia e del n. 19 STEFANINI Leonardo, mentre altri giocatori di quella squadra riuscivano ad eludere l'identificazione togliendosi la maglia alla vista dell'arbitro.

3.3 Nella circostanza, il giocatore GHILONI riportava numerose contusioni sul busto, sul collo e sul viso, e un grosso taglio di alcuni centimetri sopra il labbro, da cui perdeva copiosamente sangue, oltre ad accusare molto dolore e capogiri tanto da richiedere l'intervento dei sanitari del 118, chiamati per prestare le cure mediche al ragazzo cui, al momento del pestaggio, erano state anche sottratte le scarpette.

4. La richiesta dell'arbitro, tendente ad ottenere i dati necessari per identificare gli altri autori della violenza, non aveva alcun esito, a causa dell'inerzia dell'allenatore della Massese, sig. Franchini Roberto, rifiutatosi di collaborare.

5. Il reclamo interposto dalla società e dai tesserati alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Toscana FIGC-LND veniva respinto, con decisione pubblicata nel C.U. del C.R.T. n. 43 del 24 dicembre 2021, dopo che il Collegio decidente aveva acquisito un supplemento di referto del Direttore di Gara, il quale ribadiva di avere assistito non alla genesi dell'episodio, ma alla parte violenta dello scontro, in quanto richiamato dal trambusto creatosi; di essere uscito subito dal proprio spogliatoio, dirigendosi verso il gruppo dei giocatori coinvolti e precisando che il punto in cui lo scontro era avvenuto distava dal proprio spogliatoio appena 20 metri (e non 50 come riferito dalla reclamante) ed ancora riconfermava la responsabilità dei quattro calciatori che era riuscito ad identificare compiutamente.

6. Avverso tale provvedimento ricorre la società Massese, deducendo quattro motivi.

6.1 Con il primo, dedotto in via preliminare, la società lamenta la violazione dell'articolo 53 N.O.I.F. per mancata comunicazione della pronuncia emessa nel Comunicato Ufficiale al Difensore di fiducia costituito in atti.

6.2 Rileva, in proposito, che la pronuncia emessa dalla Corte Federale di Appello Territoriale non è stata mai notificata a mezzo PEC o con altro mezzo al difensore di fiducia, nonostante fosse stata fatta espressa comunicazione in merito sia nella procura rilasciata in atti, sia nel reclamo inoltrato alla Corte Federale di Appello Territoriale. La ricorrente invoca, quindi, l'art. 53, comma 1, delle Norme Organizzative Interne Federali (*rectius* – come si vedrà più avanti – art. 53 del CGS FIGC), a tenore del quale *“Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata”*. La ricorrente richiama, altresì, il comma 5, punto B), del medesimo articolo, il quale prevede espressamente che per le Società le comunicazioni degli atti vengono fatte *“all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento”*.

6.3 Con il secondo motivo, strettamente connesso al precedente, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2 C.G.S. CONI, 24, 25 e 111 Cost. sulla parità delle parti e sul principio del contraddittorio, con particolare riferimento all'applicazione del principio della certezza del diritto. Rileva che la mancata comunicazione della pronuncia emessa dalla Corte Federale di Appello Territoriale al difensore costituito in atti ha determinato una palese violazione del diritto di difesa ex art 24 e 111 della Costituzione, nonché ex art. 2 C.G.S. CONI, 24, 25 ai danni della società medesima.

6.4 Con il terzo motivo, la società lamenta il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in seno alla decisione impugnata relativamente alla valutazione delle risultanze probatorie e dei chiarimenti richiesti e forniti nelle more del giudizio di secondo grado.

Secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe emesso la propria pronuncia basandosi unicamente sulle dichiarazioni rilasciate dal Direttore di gara che non avrebbe assistito in prima persona all'episodio, senza svolgere adeguate verifiche in ordine a quanto dichiarato dal Direttore di Gara. A detta della società ricorrente, la Corte di Appello Territoriale non avrebbe, infatti, minimamente tenuto conto dei documenti probatori allegati al reclamo presentato (si tratta di due articoli di giornale pubblicati, rispettivamente, il 25 novembre 2021 sul quotidiano “La Gazzetta di Massa Carrara” e il 27 novembre 2021 sul quotidiano “Il Tirreno”), che confermerebbero la tesi secondo cui l'aggressione al calciatore della Società Castelnovo Garfagnana sarebbe stata opera di un solo tesserato anche secondo il Direttore di Gara.

6.5 In seno al detto motivo, la ricorrente si duole anche del fatto che la richiesta avanzata nel reclamo, volta alla acquisizione dalla Procura della Repubblica di Massa Carrara dell'eventuale denuncia-querela proposta dal calciatore aggredito, sig. Ghiloni, non è stata presa in alcuna considerazione da parte della adita Corte territoriale. Da qui la reiterazione, in seno all'odierno ricorso, della richiesta di acquisizione dell'eventuale fascicolo presente presso la Procura della Repubblica di Massa Carrara.

6.6. Ed in ultimo, in relazione alla decisione assunta dalla Corte di Appello Territoriale di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., la Massese chiede che il Collegio di Garanzia dello Sport ne tenga eventualmente conto ai fini della propria decisione, sospendendo – se del caso – il presente procedimento in attesa dell'espletamento, da parte della Procura Federale, delle ulteriori indagini per accertare che ad aver commesso il fatto sia stato solamente un tesserato della U.S. Massese 1919 SSDRL.

6.7 Con l'ultimo motivo, la ricorrente lamenta la *Violazione di diritto per mancata valutazione e/o applicazione e/o motivazione della richiesta di attenuante ex articolo 13 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva nel caso di specie la giovane età dei tesserati coinvolti.*

6.8 Secondo la ricorrente, la Corte Territoriale di Appello presso il Comitato Regionale per la Toscana non avrebbe minimamente tenuto conto della richiesta di applicazione dell'attenuante ex art. 13, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla giovane età dei tesserati coinvolti.

6.9 La pronuncia impugnata non farebbe riferimento alcuno a detta richiesta, né motiverebbe le ragioni del mancato accoglimento della richiesta, così incorrendo nel dedotto vizio di motivazione.

7. La ricorrente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:

«- In via preliminare voglia l'Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano annullare la pronuncia della Corte Territoriale di Appello presso il Comitato Regionale Toscana per mancata notifica ex art. 53 N.O.I.F. così come indicato in narrativa.

- In via principale voglia l'Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano in accoglimento dei presenti motivi di ricorso, integralmente cassare la sentenza impugnata e per l'effetto annullare le sanzioni comminate a carico dei tesserati della U.S. Massese 1919;

- In via subordinata riformare la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 24.12.2021 qui impugnato dopo aver istruito il procedimento e per l'effetto applicare solamente nei confronti del tesserato sig. Manuel Fruzzetti la squalifica inflitta;

- In via ulteriormente subordinata adottare ogni altro provvedimento di giudizio volto a ridurre, in virtù del principio di proporzionalità nonché tenendo conto delle attenuanti generiche ex art. 13 di cui in narrativa le sanzioni comminate nei confronti dei tesserati della Società U.S. Massese 1919 ssdrl rimettendo nel caso il procedimento innanzi alla Corte di Appello Territoriale del Comitato Toscana F.I.G.C.».

8. Si è costituita in giudizio la FIGC, la quale, invertendo l'ordine di esposizione dei motivi enunciati dalla società ricorrente, rileva anzitutto l'inammissibilità del ricorso, mirando esso ad un riesame nel merito della vicenda ed alla rideterminazione della sanzione, questioni del tutto precluse al Collegio di Garanzia, come da giurisprudenza consolidata (per tutte, SS.UU., decisione n. 34/2016). Prosegue la resistente sottolineando – in riferimento alla richiesta di rideterminazione della sanzione – che solo una eventuale irrogazione di questa in spregio ai presupposti di fatto o di diritto o la sua manifesta irragionevolezza potrebbero giustificare l'esame da parte del Collegio di Garanzia (per tutte, SS.UU., decisione n. 19/2017), circostanza non verificatasi nel caso in esame.

8.1 Quanto, poi, al dedotto vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei fatti, mancano nel caso di specie i presupposti che possano giustificare un esame della questione da parte del Collegio, non profilandosi né una carenza di motivazione, né, ancor meno, una sua illogicità che deve essere oltretutto manifesta, né, infine, una sua contraddittorietà (in termini, SS.UU., decisione n. 19/2017).

8.2 In relazione al primo motivo del ricorso (asserita inosservanza dell'articolo 53 N.O.I.F. per mancata comunicazione della pronuncia emessa nel Comunicato Ufficiale al Difensore di fiducia costituito in atti), la resistente, dopo aver ricordato che la norma violata è stata erroneamente citata dalla ricorrente, dovendo, invece, essere riferita all'art. 53 CGS FIGC, richiama il principio di diritto enunciato dall'art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile nella specie, secondo il quale la eventuale nullità dell'atto si sana in relazione al *“conseguimento dello scopo al quale l'atto stesso è preordinato, trovando detto principio applicazione anche per la notifica dei provvedimenti amministrativi, con conseguente irrilevanza della non corretta notifica dell'atto lesivo che può assumere valenza soltanto per quanto attiene alla decorrenza del termine per impugnare (TAR Campania – Napoli, sez. IV, 24/01/2017 n. 46; idem T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, Sent. 3.01.2020, n. 32). Si tratterebbe non di nullità ma di mera irregolarità, sanata con il tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, il quale dimostra di avere raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell'atto che è l'unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare”*. Con riferimento al caso di specie, sarebbe dunque palese *“il conseguimento dello scopo al quale l'atto è preordinato”*, posto che parte ricorrente ha

“dimostrato di avere pienamente conosciuto l’atto viziato” (la decisione), tanto da impugnarlo nei termini innanzi al Collegio, sicché nessuna lesione del diritto di difesa si è verificata né violazione del principio del contraddittorio.

8.3 In riferimento alle altre eccezioni sollevate da parte ricorrente, la resistente FIGC ribadisce – in riferimento alla affermazione di controparte, secondo la quale la Corte Territoriale si sarebbe basata unicamente sulle dichiarazioni dell’arbitro senza peraltro svolgere adeguate indagini circa la veridicità di quelle affermazioni – l’efficacia probatoria privilegiata di cui gode il referto arbitrale che assume quindi valore di prova legale, ed ancora, che l’efficacia probatoria del referto – nel caso in esame – è ulteriormente avvalorata dal contenuto del supplemento di referto acquisito dalla Corte Territoriale, in cui vengono ribaditi i punti salienti dell’episodio e rimarcata la brevissima distanza intercorrente tra lo spogliatoio dell’arbitro ed il punto in cui si stava svolgendo lo scontro tra i giocatori. Né alcuna valenza processuale avrebbe potuto attribuirsi agli articoli di giornale indicati dalla ricorrente.

8.4 Quanto, infine, all’ultimo motivo del ricorso riguardante la mancata applicazione della circostanza attenuante, di cui all’art. 13, comma 2, CGS – FIGC, la resistente FIGC sottolinea la congruità ed esaustività della motivazione adottata sul punto dalla Corte territoriale, richiamando il recente orientamento espresso dalla Sezione Prima del Collegio (decisione n. 102/2021) proprio sulla irrilevanza della giovane età quale base per una applicazione della attenuante.

8.5 In ultimo – in riferimento alla richiesta di sospensione del procedimento – la resistente FIGC si oppone in relazione alla totale inconducenza della richiesta, in quanto, al di là del fatto che la responsabilità dei giocatori Andrea PIERONI, Manuel FRUZZETTI, Mattia FRUZZETTI e Leonardo STEFANIN è chiaramente evincibile dal referto, la trasmissione degli atti da parte della Corte territoriale alla Procura Federale mirava (e mira) esclusivamente ad accertare eventuali altre responsabilità da parte di altri tesserati in aggiunta a quelli già sanzionati disciplinarmente.

Ha, quindi, concluso per l’inammissibilità o, in ogni caso, per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.

9. In data 10 giugno 2022, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva in controdeduzione, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del CGS – CONI – ritualmente notificata alla FIGC ed alla Procura Generale presso il CONI - con la quale, in replica alle difese spiegate dalla FIGC, sono stati reiterati i motivi e le richieste formulate nel ricorso originario.

10. Anche la resistente FIGC ha depositato, in pari data, memoria difensiva integrativa, ribadendo le eccezioni e difese esposte nel precedente scritto difensivo e reiterando l’eccezione

di inammissibilità del ricorso in relazione alla diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla società ricorrente, propedeutica ad un riesame nel merito non consentito al Collegio. Si è, altresì, opposta alla richiesta di sospensione del procedimento per le medesime ragioni già enunciate nella memoria difensiva originaria, concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.

11. È intervenuta in udienza, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del CGS CONI, la Procura Generale dello Sport, che ha concluso per l'infondatezza dei primi due motivi del ricorso in epigrafe e per l'inammissibilità dei restanti.

Considerato in diritto

1. I primi due motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati.

1.1 La società ricorrente, nel formulare i detti motivi, sostanzialmente si duole del mancato rispetto del principio del contraddittorio in relazione alla circostanza – pacifica in atti – della mancata notifica della decisione impugnata al difensore nominato e costituito in giudizio e – di riflesso – della violazione del diritto di difesa.

1.2 Ora, indipendentemente dal rifiuto in cui è incorsa la società ricorrente in merito alla errata citazione della norma violata (art. 53 delle N.O.I.F., in luogo dell'art. 53 del CGS – FIGC), la censura sollevata non ha fondamento, né sotto il profilo della inosservanza della citata disposizione, né, ancor meno, sotto il profilo dell'art. 2 C.G.S. CONI, costituzionalmente garantito dagli artt. 24, 25 e 111 Cost.

1.3 Se è incontestabilmente vero che la norma positiva invocata dalla ricorrente prevede, al primo comma, che *“Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata”*, obbligo poi ribadito dal medesimo articolo, al comma 5, lett. a) e b), è del pari pacifico che l'art. 51, comma 2, del predetto CGS prevede che i *“dispositivi o le decisioni....sono immediatamente resi pubblici mediante deposito nella segreteria del giudice che li ha pronunciati”*. La segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione.

1.4 Questo doppio sistema di pubblicazione (uno interno e l'altro esterno) fa sì che la rilevanza esterna della decisione si acquista con la pubblicazione sull'apposito sito della Federazione che, oltre a rendere conoscibile l'atto, rappresenta il momento dal quale far decorrere il termine per impugnare, così come espressamente previsto dall'art. 59, comma 1, del CGS – CONI, oltre che

il momento per l'esecutorietà della decisione impugnata (in termini, Collegio di Garanzia, Sezione Quarta, decisione n. 22/2016).

1.5 E, ad integrazione di tale principio, va segnalato quell'orientamento espresso dal Collegio di Garanzia nella decisione sopra menzionata, secondo il quale *“La comunicazione della pronuncia resa da un Tribunale Federale al difensore effettuata a mezzo p.e.c. assume per le parti valore notiziale relativamente all'avvenuta pubblicazione della decisione medesima sul sito istituzionale della Federazione, mediante la quale essa assume rilevanza esterna e dalla quale dipendono, ai sensi degli artt. 31, comma 4 e 58, comma 2 del Regolamento FISE, la decorrenza del termine per l'impugnazione e l'esecutorietà della decisione”*, principio certamente applicabile anche al Codice di Giustizia della FIGC.

1.6 Ora, anche a voler ritenere necessaria la comunicazione della decisione, resta da vedere se la sua omissione costituisca – o meno – causa di nullità dell'atto.

Premesso che per potersi parlare di nullità di un atto è indispensabile che la violazione da cui trae origine deve comunque prevedere apposita sanzione, va rilevato che – anche laddove dovesse optarsi per la tesi della nullità - questa va esclusa se l'atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato.

1.7 Si tratta di un principio generale dell'ordinamento giuridico civile, peraltro richiamato espressamente dal CGS del CONI, all'art. 2, comma 6, laddove si afferma che *“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”*.

1.8 Il principio di diritto circa l'esclusione della nullità in caso di raggiungimento dello scopo da parte dell'atto cui esso è destinato, oltre ad essere frutto di un'ampia elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte (in termini, Cass. Civ., SS.UU., 28.9.2018, n. 23620) secondo la quale *“L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”* (idem SS.UU., civ., 18.4.2016, n. 7665, in tema di consegna telematica del file in estensione doc. anziché in formato PDF), ha trovato ingresso anche nel processo sportivo, come disciplinato dal Codice di Giustizia CONI, in forza del richiamo, da parte del Collegio di Garanzia, agli artt. 156 e 157 c.p.c., laddove si afferma che *«In applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., richiamati dall'art. 2 CGS del CONI, la nullità non può essere mai pronunciata in presenza di un atto che abbia raggiunto il proprio scopo»* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Quarta, decisione n. 60/2016).

1.9 Nel caso in esame, è incontrovertibile che la comunicazione della decisione da parte della Corte di Appello Territoriale non è stata effettuata al difensore costituito il quale, tuttavia, nonostante l'irritualità della notifica, è stato in grado di proporre il ricorso, così dando prova dell'avvenuta piena conoscenza dell'atto che intendeva impugnare: il che esclude in radice, nel caso in esame, una eventuale lesione del diritto di difesa.

2. Passando all'esame del terzo motivo, lo stesso è inammissibile, oltre che per la sua manifesta infondatezza, alla luce della puntuale motivazione resa dalla Corte territoriale, anche e soprattutto perché nella fattispecie in esame mancano del tutto i presupposti per potersi parlare di carenza di motivazione, ovvero di una sua illogicità, che deve essere oltretutto manifesta, o ancor peggio, di una sua contraddittorietà (in termini, SS.UU., decisione n. 19/2017).

2.1 Premesso che, a norma dell'art. 54, comma 1, seconda parte, del CGS CONI è ammesso il ricorso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, va segnalato che tale disposizione diverge da quella quasi omologa prevista dall'art. 360, n. 5, c.p.c., secondo la quale il ricorso in sede di legittimità è consentito per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

2.2 La disposizione sportiva, dunque, ha un contenuto più ampio, che consente al Collegio di analizzare eventuali vizi motivazionali, ma soltanto nei casi di omessa o insufficiente motivazione (tra le tante, Collegio di Garanzia, Sezione Terza, n. 3/2018; nello stesso senso, SS.UU., decisione n. 44/2017): deve, tuttavia, trattarsi, come più volte precisato dal Collegio, di carenza assoluta di motivazione o perché mancante o perché meramente apparente, ovvero di motivazione insufficiente circa un punto decisivo della controversia (per tutte, Collegio di Garanzia, decisione n. 23/2019).

2.3 Alla stregua di tali parametri normativi, è da escludere che nel caso di specie possa parlarsi di vizio di motivazione nei termini indicati dalla ricorrente, avendo la Corte territoriale valutato esaustivamente e convincentemente tutte le circostanze in fatto sottoposte al suo vaglio, non mancando di considerare che il giudice di appello si è anche avvalso di un supplemento del referto proprio per dirimere in modo radicale i possibili dubbi circa lo svolgersi degli avvenimenti e le responsabilità dei singoli tesserati.

2.4 Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo del ricorso non senza considerare che questo in realtà – nella misura in cui la ricorrente prospetta un diverso svolgersi degli accadimenti ed una diversa responsabilità dei tesserati al più circoscrivibile al solo FRUZZETTI Manuel – richiede al Collegio di procedere ad una nuova valutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità.

2.5 Solo per completezza è il caso di sottolineare come il referto arbitrale goda di efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 61 del vigente CGS FIGC, costituendo così una "*prova legale*" il cui valore non è rimesso alla libera valutazione del giudice, ma è predeterminato dalla legge (così, Cass. Civ., SS. UU., 9.1.2019, n. 328)

3. Per ragioni sostanzialmente analoghe va ritenuto inammissibile il quarto motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente lamenta una violazione di diritto per la mancata valutazione e/o applicazione della richiesta di attenuante ex articolo 13, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla giovane età dei tesserati coinvolti.

3.1 Anche in questo caso va rilevato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'inapplicabilità al caso di specie della invocata circostanza attenuante, di cui all'art. 13, comma 2, CGS, avendo tenuto in debito conto, a fronte della giovane età dei calciatori coinvolti, la particolare gravità dell'episodio nel suo complesso e, soprattutto, le modalità con le quali l'azione violenta è stata posta in essere, tanto da qualificarlo come un vero e proprio "pestaggio" in danno del calciatore avversario, nonostante lo stesso fosse riverso a terra e privo di difese.

3.2 Peraltro, va ricordato, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti, l'orientamento consolidato del Collegio circa la inapplicabilità della diminuzione legata alla giovane età dell'atleta, laddove la condotta lesiva assuma carattere di particolare aggressività e violenza (come congruamente accertato dalla Corte territoriale), in quanto una eventuale riduzione della sanzione sarebbe in contrasto con lo spirito della corretta educazione sportiva (Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 46/2017; in termini analoghi, più recentemente, Sezione Prima, decisione n. 102/2021). Stante la palese insussistenza del vizio denunciato, il relativo motivo va ritenuto inammissibile.

4. In ultimo, con riferimento alla richiesta di sospensione del procedimento in relazione alla avvenuta trasmissione degli atti da parte della Corte territoriale alla Procura Federale, ne va rilevata l'inammissibilità per l'assoluta inconducenza della richiesta, vertendo l'eventuale nuova indagine su una possibile ulteriore estensione della responsabilità ad altri tesserati, in ragione della mancata identificazione di alcuni calciatori, come segnalato dal direttore di gara nel proprio referto e nel successivo supplemento: indagine del tutto indipendente da quella oggetto del presente procedimento.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato in riferimento ai primi due motivi e dichiarato inammissibile in relazione ai restanti.

6. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Respinge il ricorso perché in parte infondato e in parte inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 giugno 2022.

Il Presidente
F.to Attilio Zimatore

Il Relatore
F.to Renato Grillo

Depositato in Roma in data 19 luglio 2022.

Il Segretario
F.to Alvio La Face



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0007/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0130/CFA/2021-2022

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Marco La Greca - Componente (relatore)

Fabrizio D'Alessandri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0130/CFA/2021-2022, proposto dal Sig. Roberto Fagni, in proprio e nella qualità di Presidente della società G.S. CECINA 2000 ASD; dal Sig. Alberto Alberti, in qualità di dirigente accompagnatore della G.S. CECINA 2000 ASD; dal Sig. Alberto Romani, in qualità di dirigente accompagnatore della G.S. CECINA 2000 ASD; e dal Sig. Lorenzo Verdiani, in qualità di calciatore della G.S. CECINA 2000 ASD

contro

la Procura Federale;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana di cui al Com. Uff. n. 94 del 1.06.2022;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 7 luglio 2022, l'Avvocato dello Stato Marco La Greca e uditi, l'Avv. Jennyfer Bevilacqua, per i reclamanti, e l'Avv. Maurizio Gentile, per la Procura Federale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Procura Federale, espletate le relative indagini, accertava la fondatezza della segnalazione del Giudice sportivo (chiamato a decidere sul reclamo proposto dall'A.S.D. Vernio in relazione alla gara valevole per il campionato di II categoria, svoltasi in data 31 ottobre 2021, contro la G.S. Cecina) circa il fatto che la società G.S. Cecina, oltre che nell'incontro del 31 ottobre 2021 - oggetto di reclamo avanti al giudice sportivo - aveva schierato il calciatore Lorenzo Verdiani, in costanza di squalifica, anche nelle precedenti quattro gare di campionato. In relazione a ciò, la stessa Procura notificava alle parti interessate, in data 3 marzo 2022, avviso di conclusione delle indagini, concedendo termine di 15 giorni per gli incombenti difensivi di cui all'articolo 123, comma 1, CGS.

Indi, con atto notificato in data 11 aprile 2022, la Procura Federale disponeva il deferimento degli incolpati, proponendo le relative sanzioni, e segnatamente: l'inibizione di otto mesi per il Presidente, di quattro e tre mesi per i dirigenti Alberti e Romani, la squalifica di 8 giornate per il calciatore Verdiani, e, quanto alla Società G.S. Cecina 2000, l'ammenda di € 550 e la penalizzazione di sei punti da scontarsi nel campionato in corso.

Costituendosi in giudizio, la difesa dei soggetti deferiti eccepiva l'improcedibilità dell'atto di deferimento per il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 125, comma 1, CGS; nel merito, chiedeva il proscioglimento dei deferiti o comunque l'applicazione delle sanzioni nella misura minima.

Nel corso del giudizio la Procura federale svolgeva difese orali, a sostegno della tempestività e fondatezza della propria azione,



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

mentre la difesa dei deferiti insisteva su quanto esposto in memoria, e dunque sulla ricorrenza di un errore scusabile (la pandemia e la conseguente eccezionale misura della sospensione di due campionati), di circostanze attenuanti (la categoria di riferimento, nella quale l'organizzazione della società è inevitabilmente poco professionale, la mancanza di un'anagrafe delle sanzioni), sul corretto criterio di imputazione delle sanzioni (a ciascuno, anche al Presidente, solo per le distinte di gara personalmente sottoscritte) e di rilevanza delle violazioni (solo per le gare concluse con un risultato positivo per la squadra che aveva schierato il giocatore squalificato), tali per cui i deferiti andavano prosciolti o comunque le sanzioni andavano applicate con una drastica riduzione rispetto alle richieste della Procura.

Con la decisione indicata in epigrafe, il Tribunale federale rigettava in primo luogo la pregiudiziale eccezione di tardività dell'azione della procura, adottando la seguente motivazione: *“E' indubbio che nel caso di specie l'avviso di conclusione delle indagini, come si rileva dalle ricevute delle notifiche via p.e.c. allegate al fascicolo e come riconosciuto dalle parti, è stato notificato in data 3 marzo c.a..*

Da tale data gli interessati hanno avuto a disposizione i quindici giorni previsti dall'art. 123 aventi quindi scadenza il giorno 18 marzo successivo.

In data 17 marzo c.a. il Difensore faceva pervenire memoria a difesa (recante la dicitura <depositata entro i quindici giorni dalla data della C.C.I.>) ed è da tale data che decorre in danno della Procura il termine di gg. 30 ex art. 125, c. 2, la cui scadenza improrogabile è, quindi, il giorno 16 aprile u.s..

Rilevato che, come emerge dalla documentazione in atti e per concorde parere delle parti, la notifica è avvenuta in data 11 aprile 2022, il Collegio non può che respingere l'eccezione di improcedibilità sollevata”.

Ritenuta la tempestività dell'azione della Procura, il Tribunale federale passava dunque ad esaminare il merito dell'azione stessa, che riteneva fondata, adottando, per quanto in particolare ora rileva, la seguente motivazione: *“Per quanto riguarda il fatto storico si rileva che il Calciatore ha partecipato, nella stagione sportiva 2020/2021, alla gara Spedalino/ Cecina disputata il 23.2.2020 a seguito della quale è stato squalificato per tre giornate (C.U. n. 49/2020) per cui non avrebbe dovuto partecipare alle tre successive gare di campionato.*

Senonché egli nel corso della stagione 2020/2021 è stato inserito, in occasione della gara disputata dal Cecina contro il Montepiano in data 11.10.2020, nella lista gara con il n. 16 tra le riserve senza comunque prendere parte alla competizione per cui la squalifica è da considerarsi scontata per una giornata.

Per quanto riguarda la stagione 2021/2022 questa la sua posizione nel corso delle seguenti gare disputate dall'A.S.D. Cecina 2000:

- Borgo a Buggiano, indicato il 3.10.2021 con il n° 20 tra le riserve e subentrante a calciatore titolare;*
- Montagna Pistoiese, il 10.10.2021 con il n. 15, riserva subentrante;*
- Spedalino Le Querci, il 17.10.2021 con il n. 17, riserva subentrante;*
- Montale, il 24.10.2021 con il n. 11, riserva, subentrante.*

Queste sono le gare per le quali si contesta al calciatore la irregolare partecipazione dato che la sua partecipazione in data 31.10.2021 alla gara contro la Società Vernio è stata sanzionata con il già richiamato C.U. n-. 36 della corrente stagione agonistica.

Sul punto appare incomprensibile l'affermazione che per le quattro gare imputabili – ovvero come rilevato – escludendo la gara del giorno 11.10.2020 nella quale non ha giocato e quella disputata in data 31.10.2021 si debba tener conto dello scarso apporto di vantaggio reso dal Verdiani in campo perché conclusesi con tre sconfitte ed un pareggio.

Nessuna norma federale stabilisce che la regolare posizione in campo dei calciatori sia legata al maggiore, scarso o minore apporto alla gara essendo sufficiente a determinare la violazione il semplice ingresso in campo (anche solo per un minuto) di un calciatore colpito da squalifica e quindi in posizione irregolare (art. 19/3 C.G.S.).

La reiterazione della violazione in periodi ben distinti e riferiti a competizioni omogenee impedisce, a parere del Collegio, l'applicazione dell'art. 13 del C.G.S. dovendo tener conto della gravità dei comportamenti posti in essere.

Al Presidente Fagni viene contestato di aver sottoscritto quale Dirigente accompagnatore le liste di due gare disputate dal Verdiani in posizione irregolare e inoltre di avere, quale Presidente, quindi legale rappresentante della Società, consentito o non impedito che detto Calciatore partecipasse in posizione irregolare a sei gare.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In riferimento alla prima contestazione il Collegio afferma che la violazione è accertata, oltre che da quanto disposto dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., dalla sottoscrizione da parte del Dirigente accompagnatore della regolarità della posizione dei calciatori. Tale assunzione di responsabilità per conto della Società non può che coinvolgere anche il Presidente della stessa.

Inoltre, per espresso disposto normativo, il Presidente, in quanto legale rappresentante della Società, è chiamato a rispondere delle violazioni commesse dai propri tesserati (art.6, commi 1 e 2)ʹ.

Sulla base della motivazione dianzi riportata, il Tribunale irrogava le sanzioni della inibizione di sette mesi per il Presidente, di tre e due mesi per i dirigenti Alberti e Romani, la squalifica di sette giornate per il calciatore Verdiani, e, quanto alla Società G.S. Cecina 2000, l'ammenda di € 550 e la penalizzazione di cinque punti, da scontarsi nel campionato 2022/2023.

Avverso tale decisione proponeva reclamo la difesa dei soggetti deferiti, sostanzialmente reiterando quanto già esposto in primo grado, sia per quanto concerne la ribadita questione pregiudiziale (la tardività dell'atto di deferimento), sia per quanto concerne, in via subordinata, le varie ragioni che avrebbero dovuto giustificare il proscioglimento dei deferiti stessi o comunque la drastica riduzione delle sanzioni loro inflitte.

In particolare, con riferimento alla questione pregiudiziale, il nucleo centrale del relativo motivo si evince dal seguente passaggio: *“Nel caso in esame, dal combinato disposto degli artt. 123, 125 e 44 CGS, appare evidente la violazione dei termini del deferimento, notificato in data 11 aprile, 2022 e dunque oltre il termine stabilito dal predetto art. 125 c.2 CGS, come di seguito evidenziato dal calcolo dei termini relativi al procedimento in oggetto:*

- 1) La comunicazione di conclusione delle indagini è stata notificata in data 03/03/2022;*
- 2) Dalla predetta data decorrono i 30 giorni entro cui deve essere notificato il deferimento;*
- 3) Il deferimento doveva intervenire ENTRO il 09/04/2022, sabato;*
- 4) Il deferimento è stato notificato il giorno 11/04/2022.*

Occorre evidenziare che, come da costante giurisprudenza anche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, il sabato nell'ordinamento sportivo non è mai espressamente considerato festivo, né può essere effettuato in via automatica il rinvio all'art. 155 cpc. Nella decisione n. 96/2019 della Terza Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport: <[...] sebbene il codice di procedura civile (art. 155 comma 4) preveda che gli atti aventi scadenza al sabato sono prorogati di diritto al giorno feriale successivo, ciò non significa che il sabato sia sempre equiparato ad un giorno festivo e che, pertanto, possa essere escluso dal computo [...]>. (All. 1) [cnf. Collegio di Garanzia dello Sport CONI – SS.UU. decisione n. 9/2015 - All.2]

Si rammenta che l'art. 52 CGS parla solo di <giorno festivo> senza mai menzionare espressamente il <sabato>”.

Circa il merito, sia pure in via subordinata alla reiezione della svolta eccezione pregiudiziale, i reclamanti ribadivano, con il secondo motivo: *“la sussistenza della circostanza eccezionale, e non confutabile, della consecutiva interruzione per ben 2 stagioni (2019/2020 e 2020/2021) del Campionato di Seconda Categoria Toscana, di appartenenza della GS CECINA 2000, a causa della pandemia da Covid 19 né valuta l'assenza di dolo in capo ai soggetti. E' superfluo rilevare che non esiste alcun precedente in tal senso, in quanto mai si era verificata una pandemia mondiale.*

Il TFT avrebbe dovuto:

- a) Applicare l'art. 12 CGS;*
- b) Valutare la categoria di appartenenza della GS CECINA 2000, in quanto la Seconda Categoria e il livello più basso del sistema calcistico italiano;*
- c) Valutare se la consecutiva interruzione di 2 campionati potesse integrare un'esimente ovvero una circostanza attenuante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 2 CGS”.*

Con il terzo e ultimo motivo, i reclamanti si dolevano della “sproporzione ed eccessiva afflittività delle sanzioni comminate, in particolare assumendo: “3.1 In relazione alla sanzione inflitta al Presidente Fagni – violazione dell'art. 6 CGS” per avere il TFT sanzionato il Presidente per tutte le distinte di gara recanti l'indicazione della presenza del calciatore squalificato e non solo per le due personalmente firmate dallo stesso Presidente; in ciò i reclamanti ravvisano una erronea interpretazione dell'articolo 6 CGS, in virtù del quale, si legge nella decisione reclamata, “Il Presidente, in quanto legale rappresentante della Società, è chiamato a rispondere delle violazioni commesse dai propri tesserati (art. 6, commi 1 e 2)ʹ”, mentre invece, assumono i reclamanti, “il disposto



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

di cui all'art. 6 CGS... prevede la responsabilità della società; diretta, al comma 1, ed oggettiva, al comma 2', e "nel CGS non è presente alcuna norma in base alla quale il Presidente debba farsi carico e/o rispondere disciplinarmente della condotta di altri tesserati, essendo la responsabilità disciplinare dei tesserati una responsabilità personale, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 CGS e 27 della Costituzione". Indi: "3.2 In relazione alle sanzioni inflitte ai sig.ri Alberti e Romani", i reclamanti deducono una "omessa motivazione e violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed afflittività" rispetto alle violazioni commesse (due distinte di gara sottoscritte dal primo ed una dal secondo dirigente); "3.3 In relazione alla sanzione inflitta al calciatore Verdiani" si lamenta l'eccessività della sanzione medesima, dovendosi secondo i reclamanti considerare, ai fini della squalifica, la sola partita nella quale la squadra ha conseguito un risultato positivo; "3.4 In relazione alle sanzioni inflitte alla società" viene contestata "la mancata applicazione degli artt. 10 comma 7 e 12 CGS", essendo stati applicati cinque punti di penalizzazione, senza considerare "la costante giurisprudenza in tema di valutazione dell'apporto fornito dal Calciatore e conseguente impossibilità di applicare il principio dell'automatismo (un punto per ogni gara in posizione irregolare). Il TFT", osservano ancora i reclamanti, "sebbene rilevi che siano solo 4 le gare per le quali si contesta al calciatore la irregolare partecipazione poiché per la gara <[...] disputata dal Cecina contro il Montepiano in data 11/10/2020 [...] la squalifica è da considerarsi scontata per una giornata> , mentre la gara del 31.10.2021 <[...] è stata sanzionata con il richiamato CU n. 36 della corrente stagione agonistica>, conclude per la comminazione di n. 5 punti in classifica. Appare dunque evidente che il TFT non abbia preso in considerazione il fatto che ai sensi dell'art. 10 comma 7 CGS, in relazione alla gara del 11/10/2020 (c.d. GARA 1) in cui il Verdiani e in distinta ma non scende in campo, non può essere applicata la sanzione del punto di penalizzazione. Punto di penalizzazione che, parimenti, non può essere applicato alla gara con il Vernio, già sanzionata dal Giudice Sportivo".

Alla fissata udienza di discussione, le parti discutevano oralmente la causa, ribadendo i rispettivi assunti difensivi, e la causa stessa veniva trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve pregiudizialmente essere esaminata la riproposta eccezione di tardività dell'azione della procedura.

La parte reclamante omltera, nella sua ricostruzione, il termine che l'articolo 123, comma 1, CGS, concede agli indagati per svolgere memorie.

In base all'art. 125, comma 2, CGS, invero, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1, CGS. Tale articolo, a sua volta, prevede in realtà due termini, uno per la procura, di venti giorni, per comunicare la conclusione delle indagini, e l'altro per la parte, che è fino a 15 gg per chiedere di essere sentito o per il deposito di memoria. Il reclamante fa decorrere il termine di cui all'art. 125 dal primo dei due termini previsti dall'articolo 123, in ragione del fatto che essi sono previsti per la Procura, mentre l'altro è previsto favore per la parte. Una ricostruzione astrattamente possibile, avuto unicamente riguardo al dato letterale dell'articolo 125, la cui potenziale ambiguità (il riferimento al termine previsto dal 123, che invece ne prevede due) può, peraltro, essere agevolmente risolta in considerazione della *ratio* della disposizione, che intende scandire una sequenza procedimentale secondo cui la Procura - entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini - se non archivia, comunica alla parte la conclusione delle stesse indagini, assegnando il relativo termine a difesa: a quel punto, il termine per la procura non può che decorrere dallo spirare di questo secondo termine assegnato alla parte; ciò proprio a tutela di quest'ultima, per assicurare che il termine di 30 giorni venga utilizzato per adottare le relative determinazioni con adeguata ponderazione delle memorie difensive.

Che il senso del combinato disposto degli articoli 123 e 125 CGS sia questo è reso altresì palese dal secondo periodo dell'articolo 125, comma 2, ove si chiarisce che, in caso di più incolpati, il termine per il deferimento decorre dall'ultimo dei termini assegnati, e questo - è stato chiarito dalla giurisprudenza costante di questa Corte - proprio perché le memorie difensive dell'ultimo indagato potrebbero ridondare favorevolmente anche sugli altri (così, da ultimo, Sezione I, decisione n. 40/CFA/2021-2022). E' dunque una scansione temporale prevista a garanzia dell'incolpato.

Per quanto esposto, considerato che l'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato in data 3 marzo 2022, il termine di quindici giorni assegnato per le attività difensive di cui all'art. 123 veniva a scadere il successivo 18 marzo; da tale ultima data ha cominciato a decorrere il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 125, comma 1, scadente il 17 aprile 2022; l'atto di deferimento promosso dalla Procura, notificato in data 11 aprile 2022, risulta dunque del tutto tempestivo.

E' poi vero, come esposto dalla parte reclamante nell'atto di impugnazione e ribadito in sede di discussione, che il Tribunale federale ha impropriamente fatto riferimento (con il passaggio motivazionale riportato nella ricostruzione in fatto), per calcolare il termine finale, non al termine concesso ma a quello effettivamente utilizzato dalla parte; si tratta però di una diversa ed erronea modalità di calcolo che pur riducendo di un giorno il termine effettivamente a disposizione, è ininfluenza nel caso di specie, risultando in ogni caso (anche considerando il ridotto termine calcolato dal TFR) tempestiva l'azione della Procura.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Al riguardo giova comunque ribadire che a dovere essere considerato, ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 125 CGS per il deferimento, non è il giorno di effettivo deposito della memoria, ma quello in cui spira il termine concesso, e ciò proprio in ragione del fatto che la norma fa riferimento, come *dies a quo* per la decorrenza, “*alla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1*” e, “*in caso di più incolpati*”, allo “*ultimo termine concesso*”, ma non anche - come invece avrebbe dovuto nella prospettiva proposta dai reclamanti - se anticipato rispetto a quello di scadenza, al giorno in cui venga effettivamente depositata la memoria prevista dell'articolo 123, comma 1, CGS.

L'esposto e corretto calcolo dei termini applicabili al caso di specie rende altresì irrilevante l'ulteriore questione posta dal reclamante circa la non applicabilità, alla giustizia sportiva, dell'articolo 155 CPC, tale per cui il sabato non potrebbe essere considerato festivo ai fini del calcolo dei termini processuali. Per completezza espositiva e di corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, appare però opportuno chiarire nuovamente la questione, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, di recente affermato anche con riferimento ai termini cosiddetti “a ritroso” e non solo di quelli “in avanti” (Sezioni unite, decisione n. 72/CFA/2020-2021), pacificamente nel senso di ritenere applicabile l'articolo 155 CPC alla Giustizia Sportiva; la giornata del sabato deve dunque essere considerata festiva ai fini del computo dei termini previsti dal CGS.

2. Ribadita, dunque, la tempestività dell'azione della Procura, si passa ora ad esaminare le questioni di merito esposte nel reclamo.

Sostengono i reclamanti che il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dell'articolo 12 CGS, in base al quale, come è noto, “*Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva*”; la tenuità delle violazioni - ad avviso degli stessi reclamanti - sarebbe qui dimostrata dal fatto che esse non avrebbero avuto particolare rilievo dal punto di vista del risultato sportivo, atteso che la squadra che ha schierato il giocatore squalificato ha ottenuto, nelle varie partite controverse, un solo punto.

Deve al riguardo osservarsi che i reclamanti tentano di deviare la gittata della disposizione, che impone di modulare l'afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti, che non può essere desunta o esclusa risalendo dall'entità delle conseguenze sportive della violazione. Il reiterato schieramento di un giocatore squalificato, tra l'altro, è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue - e va anzi nella direzione della “recidiva”, assunto come parametro di valutazione nel senso della “gravità” della violazione - a prescindere dall'incidenza che tale reiterata violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo; ciò anche in considerazione del fatto che il mero risultato sportivo trova comunque una autonoma regolazione nell'ambito del giudizio sulla gara (si veda ad esempio l'art. 12, comma 7, CGS, in base al quale non può essere inflitta la sanzione della perdita della gara per la posizione irregolare del giocatore di riserva qualora lo stesso non sia stato utilizzato).

Seppure, dunque, il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non è possibile affermare che tale violazione sia stata ininfluyente nella complessiva dinamica sportiva, che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un giocatore che non avrebbe dovuto essere presente; ciò, infatti, porta anche l'altra squadra a scegliere un determinato assetto, con l'utilizzo di giocatori che, magari, si sarebbero fatti riposare; si realizzano fatti o scontri di gioco dalle conseguenze che non si sarebbero avute. In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, delle fasi e scontri di gioco e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili *ex post*, perciò sanzionate *ex ante* e di per sé, derivanti da quell'indebito utilizzo.

Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c'è nemmeno l'attenzione della stampa o del pubblico, la Giustizia Sportiva è l'unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli.

Ritiene poi il Collegio che l'interruzione dei campionati, in relazione all'insorgenza e alla diffusione della pandemia da “Covid – 19”, non determini alcuna particolare scusante rispetto ai fatti contestati; la situazione che si è venuta a creare, a ben vedere, non è diversa da quella, del tutto ordinaria, che si verifica quando il giocatore viene squalificato dopo l'ultima giornata di campionato, sicché la squalifica stessa non può che essere scontata nel campionato successivo. Tra l'altro il giocatore - e questa è ancora una circostanza, per certi versi, aggravante - ha militato nella stessa società con la quale aveva conseguito la squalifica. Sicché nemmeno può essere invocato un eventuale difetto di comunicazione da parte della società cedente.

3. Tanto osservato rispetto alle supposte esimenti e circostanze attenuanti dedotte dai reclamanti in linea generale, e venendo alle posizioni dei singoli soggetti sanzionati, va in primo luogo esaminata quella del Presidente.

Si duole la parte reclamante del fatto che sarebbe qui stata attribuita al Presidente, in via automatica e in qualche modo oggettiva, la responsabilità del fatto dei dipendenti, secondo un meccanismo in realtà applicabile, in base all'articolo 6, comma 1 e 2, CGS, alla società e non alla persona del Presidente, che risponderebbe invece - assumono sempre i reclamanti - solo delle violazioni



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

personalmente commesse.

Ritiene il Collegio, al riguardo, di confermare la statuizione di condanna resa dal Tribunale, sia pure dovendo modificare il titolo di responsabilità, che effettivamente non va individuato nell'articolo 6 CGS, impropriamente richiamato nella decisione reclamata, ma nell'articolo 4 CGS, in relazione ai doveri di lealtà, correttezza e probità.

Si richiama, sul punto, il precedente costituito dalla decisione n. 63/CFA/2021-2022, con la quale questa stessa Sezione I della Corte d'Appello Federale ha avuto modo di affermare il principio secondo cui *“La responsabilità imputata al Presidente di una società... non è una responsabilità oggettiva in senso stretto, che prescinde cioè da qualsiasi nesso di causalità con il fatto illecito dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Lo status di Presidente di una società si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del Presidente assume nei confronti dell'ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell'interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità. La responsabilità del Presidente non è pertanto una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva cioè di qualsiasi elemento soggettivo, ma è piuttosto una responsabilità in cui l'elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile non tanto nella c.d. culpa in eligendo (nella scelta di fatto di un soggetto che ha agito nell'interesse della società) o nella c.d. culpa in vigilando (nel non aver controllato che il comportamento dell'extraneus fosse conforme e coerente con la disciplina dell'ordinamento sportivo, nel caso di specie per la carenza di un contratto formale di sponsorizzazione, per la mancanza di documenti contabili idonei a dar conto della corretta gestione del rapporto contrattuale con il tecnico), quanto piuttosto nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società (e di coloro, anche non tesserati, che hanno agito in nome o nell'interesse della stessa) derivanti proprio dall'assunzione della predetta funzione di Presidente”.*

Così riquilificato il titolo di responsabilità del Presidente della Società - conformemente, del resto alla stessa prospettazione della Procura nell'atto di deferimento - non può che confermarsi anche l'entità della sanzione, invero adeguata, dovendo egli rispondere, per quanto esposto, non solo delle distinte di gara personalmente sottoscritte, e dunque, complessivamente, di tutte le cinque gare (e non quattro, come sostenuto dai reclamanti, secondo quanto si avrà modo di chiarire con riferimento alla posizione della società) nelle quali è stato convocato il giocatore ancora squalificato.

Adeguatezza che va confermata anche rispetto alla posizione dei due dirigenti, ai quali è stata applicata la sanzione minore (due mesi) innanzi alla violazione unica, e di tre mesi per la doppia violazione (ma con applicazione del vincolo della continuazione e dunque l'attenuazione del mero criterio matematico che avrebbe dovuto portare a una sanzione di quattro mesi).

Va poi confermata anche la squalifica (di cinque giornate) inflitta al giocatore, per mitigare la quale la parte reclamante deduce unicamente il criterio, già respinto nelle considerazioni generali - sulla base di motivazioni alle quali, per brevità, si può qui fare rinvio - della tenuità delle conseguenze sul risultato sportivo.

Venendo, infine, alla posizione della società (alla quale sono stati inflitti cinque punti di penalizzazione e l'ammenda di 550 euro), la difesa reclamante richiama in primo luogo il disposto dell'articolo 10, comma 7, del CGS, per sostenere che alla stessa società non potevano essere applicate penalizzazioni per le gare nelle quali non sono stati ottenuti punti. Il richiamo all'articolo 10, comma 7, del CGS, è tuttavia inconferente, in quanto, come si è già avuto modo di esporre, esso preclude che, qualora il giocatore di riserva non sia stato utilizzato, si applichi la sanzione della perdita della gara. Premesso che delle cinque partite rilevanti, solo in una il giocatore non è stato utilizzato, va ulteriormente chiarito che in questa sede si è fuori dal contesto del giudizio sulla gara, vertendosi nell'ambito del giudizio sulle sanzioni applicabili alla società sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo della partecipazione al campionato. In tale prospettiva, va anche qui rigettato, per le ragioni dianzi esposte con riferimento alla posizione del Presidente e del calciatore, il supposto criterio di mitigazione derivante dalla scarsa incidenza sul risultato della gara.

La parte reclamante, poi, contesta l'irrogazione dei cinque punti di penalizzazione in ragione del fatto che, a suo dire, le gare rilevanti rispetto alla contestata violazione sarebbero quattro e non cinque, sicché solo quattro potevano essere i punti di penalizzazione applicabili, uno per gara. Va al riguardo segnalato, in primo luogo, che l'articolo 11, comma 2 del CGS, prevede l'applicazione di un punto di penalizzazione per ciascuna gara in cui sia stato utilizzato il giocatore al quale sia stato revocato il tesseramento, che è un'ipotesi diversa da quella ora in esame.

Ad ogni buon conto, le partite che il Tribunale ha ritenuto rilevanti rispetto alla società sono effettivamente cinque e non quattro. Controversa è la partita dell'11 ottobre 2020, nella quale il giocatore squalificato venne convocato ma non utilizzato. In relazione a tale partita il Tribunale ha, da una parte, affermato che il mancato utilizzo del giocatore, pur convocato, potesse far considerare scontata la squalifica per quella giornata, e, dall'altra, ritenuto che tale convocazione fosse rilevante per la società, con una



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

scissione, dunque, delle conseguenze sanzionatorie (per l'atleta e per la società).

L'affermazione del Tribunale è erranea nella prima parte, atteso che, in base al disposto dell'articolo 19, comma 3, del CGS (pure richiamato dal Tribunale), *“dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare”*; *“la violazione dei divieti di cui al presente comma”*, precisa lo stesso articolo 19, comma 3 – e dunque la presenza nel *“recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare”* - lungi dal consentire di ritenere scontata la squalifica, comporta anzi un *“aggravamento della sanzione”*.

Su tale punto, dunque, l'affermazione del Tribunale è erranea, ma in mancanza di impugnazione da parte della Procura, non è possibile intervenire su di essa, essendosi formato il giudicato interno ([Sezione IV, decisione n. 15/CFA/2021-2022](#)).

È invece corretta, proprio in ragione della disposizione appena riportata, la decisione nella parte in cui ha ritenuto che tale convocazione fosse rilevante (quanto meno) per la società. Come si è visto, la squalifica comportata l'esclusione dal recinto di gioco e dagli spogliatoi, ambienti che sono stati invece indebitamente occupati dall'atleta convocato, ancorché poi non schierato in partita. Di qui la sussistenza della violazione anche per quell'incontro.

Anche sotto tale profilo, dunque, la comminazione di cinque punti di penalizzazione appare corretta e proporzionata, così come per la sanzione pecuniaria, rispetto alla quale, peraltro, non sono svolte specifiche deduzioni a sostegno di una sua eventuale riduzione, sicché anch'essa va confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Marco La Greca

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 560 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro IZZO, Gian Luca PIOLA e della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO avente oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO IZZO, tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. ATLANTE GROSSETO con la qualifica di calciatore e dirigente-tecnico I squadra, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 44 (ora art. 47) del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e 39, lett. Ca) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, svolto l'attività di allenatore di fatto della prima squadra della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO, militante nel campionato nazionale calcio a 5, SERIE B maschile - Girone E, essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

GIAN LUCA PIOLA, all'epoca dei fatti Presidente pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 23 delle N.O.I.F., 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed anche in relazione all'art. 39, lett. Ca) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver omesso di tesserare e di affidare, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, la prima squadra ad un tecnico abilitato come "Allenatore di Calcio a Cinque" secondo quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento del Settore Tecnico e per aver consentito o, comunque, non impedito, al Sig. Alessandro Izzo, persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, di svolgere, di fatto, l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO militante nel campionato nazionale calcio a 5, SERIE B maschile - Girone E;

A.S.D. ATLANTE GROSSETO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Iacopo TONELLI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO, e dai Sig.ri Alessandro IZZO e Gian Luca PIOLA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Alessandro IZZO, di mesi 2 (due) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gian Luca PIOLA e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLANTE GROSSETO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 623 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Riccardo RINALDI, e della società CARRARESE CALCIO 1908, avente ad oggetto la seguente condotta:

RICCARDO RINALDI, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Team Manager per la società Carrarese Calcio 1908 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver rivolto, nel corso dell'incontro Fassone - Viareggio del 27 febbraio 2022, al direttore di gara Diego Marchini, frase intimidatoria;

CARRARESE CALCIO 1908, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Riccardo Rinaldi, così come riportati nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo RINALDI, e dal Sig. Fabio Oppicelli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CARRARESE CALCIO 1908;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Riccardo RINALDI, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società CARRARESE CALCIO 1908;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 27 **Stagione Sportiva 2022/2023**

D) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – CALCIO A CINQUE

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2022/2023, i Campionati e le competizioni agonistiche di Calcio a Cinque, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa.

Considerati i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva 2022/2023 al 30 giugno 2023 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della stagione sportiva 2022/2023 si darà luogo alle eventuali gare di *play-off* e di *play-out* esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista. E' fatta salva l'adozione di provvedimenti che - all'esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in disposizioni legislative e relative al Covid-19 – si rendessero necessari successivamente alla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

CAMPIONATI NAZIONALI

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

A/1) Campionato Nazionale di Serie A

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di 16 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2021/2022;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" all'esito della passata stagione sportiva 2021/2022;
- hanno acquisito tale diritto a seguito dello svolgimento delle fasi di Play-Off e di Play-Out previste in relazione ai Campionati disputati nella Stagione Sportiva 2021/2022.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie A viene altresì previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e Play-Out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2022/2023, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018), del Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 1389 del 20 maggio 2022 e del punto 31) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2022;

- Risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 Maggio 2022).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2" Elite

Attesa l'istituzione a partire dalla stagione sportiva 2023/2024 di una nuova categoria denominata "Serie A2 Elite", al termine della stagione sportiva 2022/2023 retrocederanno nel Campionato di Serie "A/2" Elite 4 (quattro) squadre come di seguito specificato:

- Le ultime tre Società classificate al termine della stagione regolare (16[^]/15[^]/14[^])
- La Società perdente i Play-Out da disputarsi tra la Società quintultima classificata (12[^]) e la Società quartultima classificata (13[^]) al termine della stagione regolare.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2022/2023 alla data del 31 marzo 2023, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2023, fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 12.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, del numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 2 (due) giocatori fuori quota nati dal 1° Gennaio 2003 in poi.

Esclusivamente nelle gare della stagione regolare del Campionato Under 19, le Società potranno inoltre impiegare un giocatore fuoriquota senza alcun limite di età.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di giuoco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34 del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato di Calcio a Cinque federale Under 17, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto inoltre obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 21/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello Provinciale, non esime la Società dal rispetto dell'obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione degli stessi Campionati a livello Regionale.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di istituire una Scuola di Calcio a Cinque e/o Centro di Base di Calcio a Cinque, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2022/2023, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di Calcio o Calcio a Cinque con sede nella stessa Provincia e a condizione che non sia appartenente allo stesso Campionato, che abbia almeno 20 giocatori tesserati nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 39), del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2022.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie "A", degli oneri di gestione sostenuti dall'altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque.

In tal caso, alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le Società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 10 dicembre 2022.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie “A”, comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2022/2023 alla data del 4 Febbraio 2023, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2023, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie “A”, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2023 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2023 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) giocatori formati.

Per giocatori “formati” si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- b) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- c) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti giocatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

g) Modalità per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l’individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – play-off per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

E’ fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2022/2023.

La Società che al termine del Campionato di Serie “A” risulterà Campione d’Italia, parteciperà alla U.E.F.A. Champions League per la Stagione 2023/2024; la Squadra Vice Campione d’Italia parteciperà alla suddetta manifestazione, se previsto, in base al Regolamento stabilito dalla U.E.F.A.

A/2) Campionato Nazionale di Serie “A/2”

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie “A/2” è articolato su tre gironi di 48 (quarantotto) squadre.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie “A/2” le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all’esito della passata stagione sportiva 2021/2022;
- sono state promosse dal Campionato di Serie “B” all’esito della passata stagione sportiva 2021/2022;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di Play-Out e Play-Off disputate al termine della stagione sportiva 2021/2022;
- sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie “A” della stagione sportiva 2021/2022.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie A2 viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2022/2023, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, del Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 1389 del 20 maggio 2022 e del punto 31) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2022;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 Maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A", Ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2 Elite e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

- saranno promosse al Campionato di Serie "A" 4 squadre;
- attesa l'istituzione di una nuova categoria denominata "Serie A2 Elite", al termine della stagione sportiva 2022/2023 saranno promosse nella nuova categoria denominata "Serie A2 Elite" 24 squadre;
- saranno confermate nella Serie A2 2023/2024 17 squadre;
- retrocederanno nel Campionato di Serie "B" 2023/2024 3 squadre.

Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A"

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 saranno promosse al Campionato di Serie A complessivamente quattro Società come di seguito specificato:

- Le tre Società vincenti ciascuno dei tre Gironi di Serie A2;
- La Società vincente il Play Off promozione dal Campionato di Serie A2;

Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2 Elite"

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 dal Campionato di Serie A2 saranno promosse al Campionato di Serie A2 Elite 2023/2024 complessivamente ventiquattro Società come di seguito specificato:

- Le 15 Società perdenti i Play-Off per la promozione in Serie A a cui parteciperanno le Società classificate dal 2° al 6° posto più la miglior settima classificata tra i tre Gironi di A2 al termine della stagione sportiva 2022/2023;
- Le 9 Società vincenti i Play-Off a cui accederanno le Società Classificate dalla seconda miglior settima alla Società classificatasi come miglior undicesima tra i tre Gironi di Serie A2.

Permanenza al Campionato Nazionale di Serie "A/2"

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 permarranno nel Campionato di Serie A2 complessivamente diciassette Società come di seguito specificato:

- Le tre Società perdenti i Play-Off per la promozione in Serie A2 Elite da disputarsi tra le Società classificate dalla seconda miglior 7^a alla miglior 11^a al termine della stagione regolare;
- Le quattordici Società classificate dalla seconda miglior 11^a alle Società classificate al 15^o posto al termine della stagione regolare.

Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie B

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 retrocederanno dal Campionato di Serie A2 al Campionato di Serie B complessivamente 3 Società come di seguito indicato:

- le tre Società classificate all'ultimo posto del Campionato di Serie A2 al termine della stagione sportiva 2022/2023.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2022/2023 alla data del 31 marzo 2023, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2023, fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta/per cento), arrotondato per eccesso, del numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- e) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- f) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- g) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- h) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 2 (due) giocatori fuori quota nati dal 1° Gennaio 2003 in poi.

Esclusivamente nelle gare della stagione regolare del Campionato Under 19, le Società potranno inoltre impiegare un giocatore fuoriquota senza alcun limite di età.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello Provinciale, non esime la Società dal rispetto dell'obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione degli stessi Campionati a livello Regionale.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di istituire una Scuola di Calcio a Cinque e/o Centro di Base di Calcio a Cinque, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2022/2023, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di Calcio o Calcio a Cinque con sede nella stessa Provincia e a condizione che non sia appartenente allo stesso Campionato, che abbia almeno 20 giocatori tesserati nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 39 del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2022.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie "A2", degli oneri di gestione sostenuti dall'altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque.

In tal caso, alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le Società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 10 dicembre 2022.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 3.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A/2" comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2022/2023 alla data del 4 Febbraio 2023, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2023, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A/2", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2023 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2023 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 9 (nove) giocatori formati,

Per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

A/3) Campionato Nazionale di Serie B

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie B è articolato su otto gironi per un massimo di 112 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B:

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2021/2022;
- le Società che hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2021/2022;
- le 4 (quattro) Società che hanno acquisito tale diritto a seguito delle gare di spareggio-promozione, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali 2021/2022;
- la Società vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Stagione sportiva 2021/2022.
- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A2" della stagione sportiva 2021/2022.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie B viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2022/2023, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, del Comunicato Ufficiale n. 1389 del 20 maggio 2022 e del punto 31) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2022;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le somme poste a carico

delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 Maggio 2022).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Attesa l'istituzione, a partire dalla stagione sportiva 2023/2024, di una nuova categoria denominata "Serie A2 Elite" al termine della stagione sportiva 2022/2023:

- saranno promosse al Campionato di Serie "A/2" 31 (trentuno) squadre;
- saranno confermate nella Serie B 2023/2024 67 squadre;
- retrocederanno nei Campionati Regionali 14 (quattordici) squadre.

Ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 saranno promosse al Campionato di Serie A2 complessivamente trentuno Società come di seguito specificato:

- Le tre Società classificate al 1°, al 2° ed al 3° posto di ciascuno degli otto Gironi di Serie A2;
- Le sette Società vincenti il Play-Off promozione dal Campionato di Serie A2 da disputarsi tra le Società classificate dal 4° posto alla quarta miglior 7^ al termine della stagione;

Permanenza nel Campionato Nazionale di Serie B

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 permarranno nel Campionato di Serie A2 complessivamente sessantasette Società come di seguito specificato:

- Le ventuno Società perdenti i Play-Off per la promozione in Serie A2 da disputarsi tra le Società classificate dalla miglior 4^ alla quarta miglior 7^ al termine della stagione regolare;
- Le quarantaquattro classificate dalla quinta miglior 7^ alla peggior 12^ al termine della stagione regolare;
- Le due Società perdenti i Play-Out per la permanenza in Serie B;

Retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie B al Campionato Regionale

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 retrocederanno dal Campionato di Serie B ai Campionati Regionali complessivamente quattordici Società come di seguito indicato:

- Le otto Società classificate all'ultimo posto di ciascuno degli otto gironi al termine della stagione regolare;
- Le sei Società perdenti i Play-Out per la permanenza in Serie B da disputarsi tra le Società classificate al penultimo posto di ciascuno degli otto Gironi al termine della stagione regolare.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2022/2023 alla data del 31 marzo 2023, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2023, fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società già in organico nella Divisione Calcio a Cinque nella stagione 2021/2022, che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società neo-promosse, ovvero che hanno partecipato al Campionato Regionale nella stagione sportiva 2021/2022, che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 6.000,00 quale concorso alle

spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- e) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- f) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- g) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- h) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 2 (due) giocatori fuori quota nati dal 1° Gennaio 2003 in poi.

Esclusivamente nelle gare della stagione regolare del Campionato Under 19, le Società potranno inoltre impiegare un giocatore fuoriquota senza alcun limite di età.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di istituire una Scuola di Calcio a Cinque e/o Centro di Base di Calcio a Cinque, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2022/2023, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di Calcio o Calcio a Cinque con sede nella stessa Provincia e a condizione che non sia appartenente allo stesso Campionato, che abbia almeno 20 giocatori tesserati nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 39), del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2022.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie "B", degli oneri di gestione sostenuti dall'altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque.

In tal caso, alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le Società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 10 dicembre 2022.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una

somma non inferiore a € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "B" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2022/2023 alla data del 4 Febbraio 2023, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2023, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "B", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2023 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2023 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta/per cento), arrotondato per eccesso, del numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- i) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- j) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- k) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- l) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

A/4 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE E SERIE A2 FEMMINILE

SERIE A FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie "A" della stagione sportiva 2022/2023 è articolato in un girone unico di 16 (sedici) squadre e prevede Play-Off e Play-Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play-Off e Play-Out della Serie A saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2022/2023.

SERIE A2 FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie A2 Femminile della stagione sportiva 2022/2023 è articolato in almeno quattro gironi di un massimo complessivo di 58 (cinquantotto) squadre e prevede Play-Off e Play-Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play-Off e Play-Out saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale

Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2022/2023.

Campionato Nazionale Femminile Serie A

a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" Femminile le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2021/2022;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A2" Femminile all'esito della passata stagione sportiva 2021/2022;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di Play-Off e Play-Out disputate al termine della stagione sportiva 2021/2022.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie A della stagione sportiva 2022/2023, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, del Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 1389 del 20 maggio 2022 e del punto 31) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2022;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 Maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie A2

Preso atto della deroga all'art. 49 delle NOIF concessa dalla FIGC in riferimento alle promozioni dal Campionato di Serie A2 Femminile al Campionato di Serie A femminile stagione sportiva 2023/2024, al termine della stagione sportiva 2022/2023 retrocederanno nel Campionato di Serie "A/2" 3 (tre) squadre:

- Le ultime due Società classificate al termine della stagione regolare (ultima e penultima);
- La Società perdente la gara di Play-Out da disputarsi tra la Società quartultima classificata e la Società terzultima al termine della stagione regolare.

d) Limiti di partecipazione delle giocatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2022/2023 alla data del 4 Febbraio 2023, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5

Febbraio 2023, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatrici tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2023 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2023 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) giocatrici formate.

Per giocatrici formate si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

e) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2022/2023.

f) Attività Minore (Campionato Nazionale "Under 19" Femminile)

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A Femminile" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2004 in poi regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2022/2023 alla data del 31 marzo 2023, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2023, fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nel caso di partecipazione al Campionato federale Under 15 Femminile, l'ammenda per la mancata partecipazione al Campionato Nazionale Under 19 Femminile viene ridotta ad Euro 1.000,00.

La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello Provinciale, non esime la Società dal rispetto dell'obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione dello stesso Campionato a livello Regionale.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatrici formate, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, al numero delle giocatrici presenti ed inserite nella distinta presentata all'Arbitro.

Per giocatrici "formate" si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- e) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- f) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- g) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- h) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 4 (quattro) giocatrici fuori quota, di cui una nata dal 1 gennaio 2002 in poi e tre nate dal 1° Gennaio 2003 in poi.

Esclusivamente nelle gare della stagione regolare del Campionato Under 19, le Società potranno impiegare inoltre una giocatrice fuorigioco senza alcun limite di età.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di giuoco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Campionato Nazionale Femminile Serie A2

a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2":

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2021/2022;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito dello svolgimento delle fasi di play-out previste in relazione ai Campionati disputati nella Stagione Sportiva 2021/2022;
- le Società che sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A" Femminile all'esito della passata stagione sportiva 2021/2022;
- le Società che sono state promosse dai Campionati Regionali al termine della passata stagione sportiva 2021/2022;
- la Società vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale della passata stagione sportiva 2021/2022;
- le 3 (tre) Società che hanno acquisito tale diritto a seguito delle gare di spareggio-promozione, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali 2021/2022.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile A2 della stagione sportiva 2022/2023, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di giuoco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Giuoco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, del Comunicato Ufficiale N. 1389 del 20 maggio 2022 della Divisione Calcio a Cinque e del punto 31) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2022;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
- In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 Maggio 2022);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 retrocederanno dal Campionato di Serie “A2” Femminile 10 (dieci) squadre.

Le modalità e le procedure per l’individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

d) Limiti di partecipazione delle giocatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di A2, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutte le giocatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2022/2023 alla data del 4 Febbraio 2023, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2023, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile A2, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatrici tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2023 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2023 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) giocatrici **formate**.

Per giocatrici formate si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di dette giocatrici dovrà risultare con l’obbligo della presenza delle predette giocatrici dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

e) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile di Serie A

Preso atto della deroga all'art. 49 delle NOIF concessa dalla FIGC in riferimento alle promozioni dal Campionato di Serie A2 Femminile al Campionato di Serie A Femminile stagione sportiva 2023/2024 al termine della stagione sportiva 2022/2023, saranno promosse al Campionato Femminile di Serie A, 3 (tre.) squadre.

Le modalità e le procedure relative alle promozioni ed alle retrocessioni, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

A/5 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpate le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro il termine del 02 Maggio 2023, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

Fatto salvo quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio e per il Comitato Regionale Sicilia, i 2 (due) Comitati della Lega Nazionale Dilettanti con maggiore attività regionale maschile di Calcio a Cinque di Serie C1-C2 e Serie D calcolata nella stagione 2021/2022, che ne facciano specifica richiesta entro il 31 Agosto 2022, potranno articolare il Campionato regionale di Serie C/1 nella stagione 2022/2023 su due gironi con le connesse promozioni al Campionato Nazionale di Serie B.

Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2022/2023, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al capo III, punto 1) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2022, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2022/2023, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2022/2023, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2022/2023, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2022;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 Maggio 2022);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" ventisei squadre come di seguito specificato:

- le 21 (ventuno) squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio ed il Comitato Regionale Sicilia che artoleranno il Campionato di Serie C1 su due gironi con le connesse promozioni;
- la squadra vincente la Coppa Italia (Fase Nazionale);
- n. 4 (quattro) squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

d) Limite di partecipazione dei giocatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2022/2023, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più giocatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l'impiego di un numero di giocatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° (sedicesimo) anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

L'impiego dei predetti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di un giocatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i giocatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di giocatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.

Restano ferme le sanzioni della perdita della gara previste dal Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto giocatore nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all'interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un giocatore titolare sul rettangolo di gioco.

Resta, altresì, inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B),

non va osservato l'eventuale obbligo di impiego dei giovani giocatori dettato dal Comitato Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2022/2023, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale "Under 21" di Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 21, Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

I Comitati, ai sensi della Regola 7, comma 1), del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, possono disporre nelle gare dei Campionati Regionali due periodi di gioco uguali di 20 (venti) minuti effettivi.

2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie "C", anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpate le Società in un'unica categoria (solo Serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D.

In ottemperanza a quanto stabilito al capo III, punto 1) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2022, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2022/2023, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2022/2023, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie A2

Il numero delle Società, le modalità e le procedure relative alle promozioni al Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed

entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2022/2023, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2022;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2022 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2022, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 Maggio 2022);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limite di partecipazione delle giocatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2022/2023 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più giocatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle giocatrici impiegate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2022/2023, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Under 17 di Calcio a Cinque Femminile indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque Femminile si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

I Comitati, ai sensi della Regola 7, comma 1), del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, possono disporre nelle gare dei Campionati Regionali due periodi di gioco uguali di 20 (venti) minuti effettivi.

3) Under 21 Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 21 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 21 è riservato ai giocatori ed alle giocatrici tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque nati/e dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' consentito impiegare giocatori/giocatrici "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2001 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori/le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la Fase Nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 21, possono partecipare tutte le/i giocatrici/giocatori regolarmente tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2022/2023, alla data del 31 marzo 2023 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque antecedente al 1° aprile 2023.

Nelle gare della Fase Nazionale possono essere impiegati massimo 2 (due) giocatori/giocatrici "fuori quota", nati/e dal 1° gennaio 2001 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori e le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti/e giocatori/giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro il termine del 2 Maggio 2023, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Under 21 maschile e femminile.

4) Attività minore Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 19 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 19 è riservato ai giocatori e giocatrici tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque nati/e dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività è consentito impiegare giocatori e giocatrici "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2003 in poi per l'Under 19 Maschile e nate dal 1° Gennaio 2002 in poi per l'Under 19 Femminile, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori e le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2022/2023, provvede ad organizzare la Fase Nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, possono partecipare tutte le/i giocatori/giocatrici regolarmente tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2022/2023, alla data del 31 marzo 2023 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2023.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, le Società hanno l'obbligo di impiegare un numero di giocatori/giocatrici che siano stati/e tesserati/e per la FIGC prima del compimento

del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquanta/percento), arrotondato per eccesso, al numero dei/delle giocatori/giocatrici presenti ed inserite/i nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Maschile le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 2 (due) giocatori fuoriquota nati dal 1° Gennaio 2003 in poi.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Femminile le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 4 (quattro) giocatrici fuoriquota, una nata dal 1 gennaio 2002 e tre nate dal 1° Gennaio 2003 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti/e giocatori/giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti/e giocatori/giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro il termine del 2 Maggio 2023, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Under 19 maschile e femminile.

A/6. COPPA ITALIA

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2022/2023, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2, B Maschile, di Serie A-A2 Femminile, nonché la Coppa Italia "Under 19" Maschile e Femminile cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque Maschile e Femminile riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque - entro il termine del 16 gennaio 2023 - il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Qualora i Comitati organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2022/2023, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Maschile e Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B (Vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (Vincitrice Femminile), stagione sportiva 2023/2024.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 della stagione sportiva 2023/2024, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione ai predetti Campionati sarà riservato all'altra finalista della Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2023/2024 sarà riservata, nell'ordine e con esclusione di ulteriori assegnazioni:

- a) Alla Società vincente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto;
- b) Alla Società perdente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2023/2024, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Serie C, al termine della stagione sportiva 2022/2023 venga retrocessa al Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 2023/2024 attraverso la partecipazione alla Fase

Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia maschile e femminile in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura della Divisione Calcio a Cinque.

Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Con espresso riferimento alla Coppa Italia di Serie A-A2-B Maschile e Serie A-A2 Femminile, nonché alla Coppa Italia Under 19 Maschile e Femminile e quella riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C/C1 Maschile e la Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei giocatori e delle giocatrici

A/7 COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE

Le modalità e la Formula di svolgimento della Coppa della Divisione Maschile verranno definite con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Per la Stagione 2022/2023 la Coppa della Divisione Femminile viene sospesa e non verrà disputata.

A/8 ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva **2022/2023** è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

A/9 ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 7
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 1/A, inerente le condizioni per la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2022/2023;

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2022/2023, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presuppone la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 24
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 16/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'ordinamento dei Campionati Nazionali Maschili di Calcio a Cinque e dei loro collegamenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A

Il Presidente Federale

- vista la delibera del Consiglio Federale del 28 giugno 2022, con la quale è stato disposto il differimento al 31 luglio 2022 del termine normativamente previsto al 30 giugno 2022, per l'adozione della delibera di modifica dell'ordinamento dei Campionati Nazionali Maschili di Calcio a Cinque e dei loro collegamenti (di seguito per brevità *riforma dei campionati*);
- tenuto conto della delega conferita dal Consiglio Federale dell'8 luglio 2022, per ogni valutazione e decisione sulla proposta di *riforma dei campionati*;
- esaminata la proposta di *riforma dei campionati* presentata dalla Divisione Calcio a Cinque, tramite la Lega Nazionale Dilettanti, e riprodotta nell'allegato a);
- ritenute condivisibili le ragioni poste a fondamento della riforma, di seguito sinteticamente riportate:
 - a) maggiore stabilizzazione dell'organico del campionato di Serie A di calcio a cinque, a seguito di una riduzione del numero di retrocessioni;
 - b) introduzione di un secondo livello denominato Serie A Elite, che consentirà alle società provenienti dai campionati di categorie inferiori di accedere gradualmente al campionato di vertice, mediante la maturazione, sotto il profilo sportivo, gestionale ed organizzativo, di esperienze utili per un migliore approccio alla Serie A;
 - c) conseguimento di una maggiore sostenibilità economica per le categorie nazionali, consentendo una diversa distribuzione degli investimenti, che si prospettano più rilevanti in Serie A e progressivamente in riduzione nelle categorie inferiori;
 - d) riduzione del numero delle squadre partecipanti al terzo livello (Serie A2) e quarto livello (Serie B), con organici rapportati a quelli effettivamente concretizzatesi nelle ultime stagioni sportive;
 - e) particolare attenzione ai Campionati Regionali, con mantenimento dello stesso numero di promozioni al livello nazionale e con previsione di disponibilità contributive per lo sviluppo e la formazione del calcio a cinque di base;

– sentiti i Vice Presidenti Federali e d'intesa con il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'ordinamento dei Campionati Nazionali Maschili di Calcio a Cinque e dei loro collegamenti di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

RIFORMA CAMPIONATI NAZIONALI CALCIO A CINQUE

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Campionati	Totale squadre	Numero gironi
Serie A	16	1
Serie A2	48	3
Serie B	112	8
Totale squadre	176	

DALLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Campionati	Totale squadre	Numero gironi
Serie A	16	1
Serie A2 Elite	28	2
Serie A2	48	4
Serie B	96	8
Totale squadre	188	

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

MECCANISMO DELLE PROMOZIONI E RETROCESSIONI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

RETROCESSIONI DALLA SERIE A

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 retrocederanno al Campionato di Serie A2 Elite (nuova costituzione) complessivamente **quattro Società** come di seguito indicato:

- le **ultime tre Società** classificate al termine della stagione regolare (sedicesima/quindicesima/quattordicesima);
- la **Società** perdente la gara di Play Out da disputarsi tra la Società quintultima classificata (dodicesima) e la Società quartultima classificata (tredicesima) al termine della stagione regolare.

PROMOZIONI AL CAMPIONATO DI SERIE A

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 saranno promosse al Campionato di Serie A complessivamente **quattro Società** come di seguito specificato:

- le **tre Società** vincenti ciascuno dei tre Gironi di Serie A2;
- la **Società** vincente il Play Off promozione dal Campionato di Serie A2.

PROMOZIONI AL CAMPIONATO DI SERIE A2 ELITE

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 dal Campionato di Serie A2 saranno promosse al Campionato di Serie A2 Elite 2023/2024 complessivamente **ventiquattro Società** come di seguito specificato:

- le **quindici Società** perdenti i Play Off per la promozione in Serie A a cui parteciperanno le Società classificate dal secondo al sesto posto più la miglior settima classificata tra i tre Gironi di A2 al termine della stagione sportiva 2022/2023;
- le **nove Società** vincenti i Play Off a cui accederanno le Società classificate dalla seconda miglior settima alla Società classificate come miglior undicesima tra i tre Gironi di Serie A2.

PERMANENZA NEL CAMPIONATO DI SERIE A2

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 permarranno nel Campionato di Serie A2 complessivamente **diciassette Società** come di seguito specificato:

- le **tre Società** perdenti i Playoff per la promozione in Serie A2 Elite da disputarsi tra le Società classificate dalla seconda miglior settima alla miglior undicesima tra i tre Gironi di Serie A2 al termine della stagione regolare;
- le **quattordici Società** classificate dalla seconda migliore undicesima alla quindicesima di ciascun Girone di Serie A2 al termine della stagione sportiva.

RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI SERIE B

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 retrocederanno dal Campionato di Serie A2 al Campionato di Serie B complessivamente **tre Società** come di seguito indicato:

- le **tre Società** classificate all'ultimo posto di ciascun Girone del Campionato di Serie A2 al termine della stagione sportiva 2022/2023.

PROMOZIONI AL CAMPIONATO DI SERIE A2

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 saranno promosse al Campionato di Serie A2 complessivamente **trentuno Società** come di seguito specificato:

- le **tre Società** classificate al primo, al secondo ed al terzo posto di ciascuno degli otto Gironi di Serie B, per un totale di **ventiquattro Società**;
- le **sette Società** vincenti il Play Off promozione dal Campionato di Serie B da disputarsi tra le Società classificate dal quarto posto di ciascun Girone alla quarta miglior settimana al termine della stagione.

PERMANENZA NEL CAMPIONATO DI SERIE B

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 permarranno nel Campionato di Serie B complessivamente **sessantasette Società** come di seguito specificato:

- le **ventuno Società** perdenti i Playoff per la promozione in Serie A2 da disputarsi tra le Società classificate dal quarto posto di ciascun Girone alla quarta miglior settimana al termine della stagione regolare del Campionato di Serie B;
- le **quarantaquattro Società** classificate dalla quinta miglior settimana alla dodicesima di ciascun Girone al termine della stagione regolare del Campionato di Serie B;
- le **due Società** vincenti i Playoff per la permanenza in Serie B da disputarsi tra le Società classificate al tredicesimo posto di ciascuno degli otto Gironi del Campionato di Serie B.

RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO DI SERIE B AL CAMPIONATO REGIONALE

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 retrocederanno dal Campionato di Serie B ai Campionati Regionali complessivamente **quattordici Società** come di seguito indicato:

- le **otto Società** classificate all'ultimo posto di ciascuno degli otto Gironi del Campionato di Serie B al termine della stagione regolare;
- le **sei Società** perdenti i Playoff per la permanenza in Serie B da disputarsi tra le Società classificate al tredicesimo posto di ciascuno degli otto Gironi al termine della stagione sportiva 2022/2023.

SERIE A2 – PROMOZIONI E RETROCESSIONI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
	PROMOSI IN A =3	
	PARTECIPANTI AI PLAY OFF PER LA PROMOZIONI IN SERIE A = 1 PROMOSSI 15 IN A2 ELITE	
	PARTECIPANTI AI PLAY OFF PER LA PROMOZIONI IN SERIE A2 = 9 PROMOSSE 3 PERMANGONO IN SERIE A2	
	PERMANGONO IN A2 =14	
	RETROCEDONO IN B = 3	

SERIE B – PROMOZIONI E RETROCESSIONI 2022/2023

1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14

PROMOSSE IN SERIE A2=24

28 PARTECIPANTI AI PLAY OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE A2 =7 PROMOSSE IN A2 E 21 PERMANGONO IN SERIE B

PERMANGONO IN SERIE B =44

PARTECIPANTI AI PLAY OUT PER LA PERMANENZA IN SERIE B =6 RETROCESSIONI E 2 PERMANGONO IN SERIE B

RETROCEDONO AL CAMPIONATO REGIONALE = 8 SQUADRE

DALLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

RETROCESSIONI DALLA SERIE A

Al termine di ogni stagione sportiva retrocederanno al Campionato di Serie A2 Elite (nuova costituzione) complessivamente **tre Società** come di seguito indicato:

- **le ultime due Società** classificate al termine della stagione regolare (sedicesima/quindicesima);
- **la Società** perdente il Play Out da disputarsi tra la Società quartultima classificata (tredicesima) e la Società terzultima classificata (quattordicesima) al termine della stagione regolare.

PROMOZIONI AL CAMPIONATO DI SERIE A

Al termine di ogni stagione sportiva saranno promosse al Campionato di Serie A complessivamente **tre Società** come di seguito specificato:

- **le due Società** vincenti i due Gironi di Serie A2 Elite;
- **la Società** vincente il Play Off promozione dal Campionato di Serie A2 Elite da disputarsi tra le Società classificatesi dal secondo al quinto posto di ciascun Girone al termine della stagione regolare.

RETROCESSIONI DALLA SERIE A2 ELITE

Al termine di ogni stagione sportiva retrocederanno al Campionato di Serie A2 complessivamente **sei Società** come di seguito indicato:

- **le ultime due Società** classificate al termine della stagione regolare di ciascun Girone (tredicesima/quattordicesima);
- **le due Società** perdenti la gara di Play Out da disputarsi tra la Società quartultima classificata (undicesima) e la Società terzultima classificata (dodicesima) di ciascun Girone al termine della stagione regolare.

PROMOZIONI SOCIETÀ' AL CAMPIONATO DI SERIE A2 ELITE

Al termine di ogni stagione sportiva saranno promosse al Campionato di Serie A2 Elite complessivamente **sei Società** come di seguito specificato:

- **le quattro Società** classificatesi al primo posto dei quattro Gironi di Serie A2 al termine della stagione regolare;
- **le due Società** vincenti i Play Off per la promozione al Campionato di Serie A2 Elite da disputarsi tra le Società classificatesi dal secondo al quinto posto di ciascun Girone di Serie A2 al termine della stagione regolare.

RETROCESSIONI DALLA SERIE A2

Al termine di ogni stagione sportiva retrocederanno al Campionato di Serie B complessivamente **nove Società** come di seguito indicato:

- **le ultime due Società** classificate al termine della stagione regolare di ciascun Girone di Serie A2 (undicesima/dodicesima);
- **la Società** perdente il Play Out da disputarsi tra le Società classificate al terzo posto di ciascun Girone di Serie A2 (decima) al termine della stagione regolare.

PROMOZIONI SOCIETÀ' DALLA SERIE B AL CAMPIONATO DI SERIE A2

Al termine di ogni stagione sportiva saranno promosse al Campionato di Serie A2 complessivamente **nove Società** come di seguito specificato:

- **le otto Società** classificate al primo posto in ciascuno degli otto Gironi del Campionato di Serie B al termine della stagione sportiva;
- **la Società** vincente il Play Off per la promozione al Campionato di Serie A2 a cui parteciperanno le Società classificate dal secondo al quinto posto di ciascun Girone del Campionato di Serie B al termine della stagione regolare.

RETROCESSIONI SOCIETÀ' DALLA SERIE B AL CAMPIONATO REGIONALE

Al termine di ogni stagione sportiva retrocederanno al Campionato Regionale complessivamente **ventisei Società** come di seguito indicato:

- **le ventiquattro Società** classificate al terzo posto, al penultimo ed all'ultimo posto di ciascuno degli otto Gironi di Serie B;
- **le due Società** perdenti i Play Out da disputarsi tra le Società classificate al quarto posto di ciascun Girone di Serie B al termine della stagione regolare.

PROMOZIONI DAI CAMPIONATI REGIONALI

Rimane invariato il sistema delle promozioni dai Campionati Regionali, con complessive **26 promozioni** disposte come di seguito specificato:

- **le ventuno Società** vincenti il rispettivo Campionato Regionale, considerato che il CR Lazio ed il CR Sicilia hanno due Gironi di Serie C con le connesse promozioni;
- **le quattro Società** vincenti la Fase Nazionale di Play Off riservata alle Società seconde classificate nei rispettivi Campionati Regionali;
- **la Società** vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Regionale.

PERMANENZA NEL CAMPIONATO DI SERIE A STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Al termine di ogni stagione sportiva permarranno nel Campionato di Serie A complessivamente **tredici Società** come di seguito specificato:

- **le dodici squadre** classificate dal primo al dodicesimo posto al termine della stagione regolare;
- **la Società** vincente il Playoff per la permanenza in Serie A da disputarsi tra la terzultima (tredicesima) e la quartultima (quattordicesima) classificata al termine della stagione regolare.

PERMANENZA NEL CAMPIONATO DI SERIE A2 ELITE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Al termine di ogni stagione sportiva permarranno nel Campionato di Serie A2 **Elite** complessivamente **diciannove Società** come di seguito specificato:

- **le sette Società** perdenti i Playoff per la promozione in Serie A da disputarsi tra le Società classificate dal secondo al quinto posto di ciascun Girone del Campionato di serie A2 Elite al termine della stagione regolare;
- **le dieci Società** classificate dal sesto al decimo posto di ciascun Girone del Campionato di serie A2 Elite al termine della stagione regolare;
- **le due Società** vincenti il Playoff per la permanenza in Serie A2 Elite da disputarsi tra la Società classificate all'undicesimo e dodicesimo posto di ciascun Girone del Campionato di serie A2 Elite al termine della stagione regolare.

PERMANENZA NEL CAMPIONATO DI SERIE A2 STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Al termine di ogni stagione sportiva permarranno nel Campionato di Serie A2 complessivamente **trentatre Società** come di seguito specificato:

- **le quattordici Società** perdenti i Playoff per la promozione in Serie A2 Elite da disputarsi tra le Società classificate dal secondo al quinto posto di ciascun Girone del Campionato di Serie A2 al termine della stagione regolare;
- **le sedici Società** classificate dal sesto al nono posto di ciascun Girone del Campionato di Serie A2 al termine della stagione sportiva;
- **le tre Società** vincenti il Playoff per la permanenza in Serie A2 da disputarsi tra le Società classificate al decimo posto di ciascun Girone del Campionato di Serie A2 al termine della stagione regolare.

PERMANENZA NEL CAMPIONATO DI SERIE B STAGIONE SPORTIVA 2023/2024



Al termine di ogni stagione sportiva permarranno nel Campionato di Serie B complessivamente **sessantuno Società** come di seguito specificato:

- **le trentuno Società** perdenti i Play Off per l'accesso alla Serie A2;
- **le ventiquattro Società** classificate dal sesto all'ottavo 1posto di ciascun Girone del Campionato di serie B al termine della stagione regolare;
- **le sei Società** vincenti i Play Out per la permanenza nel Campionato di Serie B.


COLLEGAMENTI TRA I VARI CAMPIONATI DALLA STAGIONE 2023/2024

	RETROCESSIONI	PROMOZIONI
SERIE A	3	
SERIE A2 ELITE	6	3
SERIE A2	9	6
SERIE B	26	9
CAMPIONATI REGIONALI		26

TABELLA 3 - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 176 SQUADRE



DALLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 CAMPIONATI NAZIONALI A REGIME 188 SQUADRE





Comunicato Ufficiale – n. 23

In allegato i Comunicati Ufficiali n. 25, 26, 27 e 28 Beach Soccer, relativi allo svolgimento della terza tappa del Campionato Serie A – Poule Scudetto e Poule Promozione 2022, nonché del Campionato Under 20 – Girone A 2022, competizioni tenutesi a Viareggio (Lu), dal 14 al 17 Luglio 2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2022

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)**

**IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)**

**IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)**

**IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)**



Beach Soccer – n. 25/BS

TAPPA BEACH SOCCER 2022 – VIAREGGIO – 1.a GIORNATA

POULE PROMOZIONE

Gare 7a Giornata - GIOVEDI' 14 LUGLIO 2022			
GENOVA BS	vs	ICIERRE LAMEZIA BS	5 – 4
BOLOGNA BS	vs	CITTA' DI MILANO	3 – 4
NAXOS BS	vs	VASTESE BS	7 – 3
SEATRAM CHIAVARI	vs	ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER	6 – 8

Classifica – Poule Promozione

SQUADRA	PT
CITTA' DI MILANO	15
ICIERRE LAMEZIA BS	15
SEATRAM CHIAVARI BS	12
CAGLIARI BS	12
GENOVA BS	9
ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER	9
VASTESE BS	6
NAXOS BS	3
BOLOGNA BS	1

Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 14 Luglio 2022, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

AMMENDA PER LE SOCIETA' - Ecosistem Lamezia Soccer € 300,00

Per indebita presenza in panchina di persona non identificata e non presente in distinta. Inoltre, al termine della gara, propri tesserati affrontavano con fare minaccioso gli avversari generando momenti di tensione. Infine per aver lasciato l'area tecnica in condizioni igieniche non adeguate.

AMMENDA PER LE SOCIETA' – Seatram Chiavari BS € 150,00

Per avere, al termine della gara, propri tesserati affrontato con fare minaccioso gli avversari generando momenti di tensione.

DIRIGENTI – 2a Ammonizione

Fassari Roberto (Naxos Bs)

Tuccio Simone (Seatram Chiavari Bs)

DIRIGENTI – 1a Ammonizione

Malinconico Luca (Genova Bs)

CALCIATORI ESPULSI – Squalifica per tre gare

Rosi Roberto (Ecosistem Lamezia Soccer) - Per avere al termine della gara colpito con un pugno un avversario.

Giampà Pasquale (Ecosistem Lamezia Soccer) - Per avere, a gioco fermo, stratonato con forza un avversario facendolo cadere a terra.

CALCIATORI ESPULSI – Squalifica per una gara per doppia ammonizione

Curcio Vincenzo (Icierre Lamezia Bs)

Rodrigo Dario (Naxos Bs)

CALCIATORI NON ESPULSI – Squalifica per una gara per recidiva in ammonizione

Curcio Vincenzo (Icierre Lamezia Bs)

CALCIATORI NON ESPULSI – 3a Ammonizione e diffida

Sassari Samuele (Seatram Chiavari)

CALCIATORI NON ESPULSI – 2a Ammonizione

Cancelli Simone (Bologna Bs)

Pane Massimiliano (Seatram Chiavari)

Verso Flavio (Ecosistem Lamezia Soccer)

CALCIATORI NON ESPULSI – 1a Ammonizione

Nicola Ciappa (Vastese Bs)

Pollutri Andrea (Vastese Bs)

Gaspari Alessio (Seatram Chiavari)

Mercurio Salvatore (Ecosistem Lamezia Soccer)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Aniello Merone)

Si trascrive qui di seguito il programma della 2a giornata della tappa di Viareggio – Venerdì 15 Luglio 2022:

Poule Scudetto

Orario	Gare 7a Giornata - VENERDI' 15 LUGLIO 2022		
13.45	HAPPY CAR SAMBENEDETESE	vs	ADJ NETTUNO BS
15.00	CANALICCHIO CATANIA BS	vs	PISA BS 2014
18.15	BSC TERRACINA	vs	FARMAE' VIAREGGIO
19.30	NAPOLI BS	vs	CATANIA BS
RIPOSO: SICILIA BS			

Poule Promozione

Orario	Gare 8a Giornata - VENERDI' 15 LUGLIO 2022		
10.00	ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER	vs	BOLOGNA BS
11.15	VASTESE BS	vs	CITTA' DI MILANO
12.30	ICIERRE LAMEZIA BS	vs	CAGLIARI BS
20.45	SEATRAM CHIAVARI BS	vs	NAXOS BS
RIPOSO: GENOVA BS			

Campionato Under 20 – Girone A

Orario	Gare 1a Giornata - VENERDI' 15 LUGLIO 2022		
16.15	CAGLIARI BS	vs	PISA BS 2014
17.15	HAPPY CAR SAMBENEDETTESI	vs	FARMAE' VIAREGGIO BS
RIPOSO: BSC TERRACINA			

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)



Beach Soccer – n. 26/BS

TAPPA BEACH SOCCER 2022 – VIAREGGIO – 2.a GIORNATA

POULE SCUDETTO

Gare 7a Giornata - VENERDI' 15 LUGLIO 2022			
HAPPY CAR SAMBENEDETTESI	vs	ADJ NETTUNO BS	2 - 6
CANALICCHIO CATANIA BS	vs	PISA BS 2014	4 - 7
BSC TERRACINA	vs	FARMAE' VIAREGGIO	9 - 11
NAPOLI BS	vs	CATANIA BS	3 - 9

Classifica – Poule Scudetto

Squadra	PT
PISA BS 2014	21
CATANIA BS	15
FARMAE' VIAREGGIO BS	10
ADJ NETTUNO	10
TERRACINA BSC	9
NAPOLI BS	6
HAPPY CAR SAMBENEDETTESI	5
SICILIA BS	3
CANALICCHIO CATANIA BS	0

POULE PROMOZIONE

Gare 8a Giornata - VENERDI' 15 LUGLIO 2022			
ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER	vs	BOLOGNA BS	2 - 5
VASTESE BS	vs	CITTA' DI MILANO	2 - 6
ICIERRE LAMEZIA BS	vs	CAGLIARI BS	2 - 6
SEATRAM CHIAVARI BS	vs	NAXOS BS	5 - 1

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Classifica – Poule Promozione

SQUADRA	PT
CITTA' DI MILANO	18
SEATRAM CHIAVARI BS	15
CAGLIARI BS	15
ICIERRE LAMEZIA BS	15
GENOVA BS	9
ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER	9
VASTESE BS	6
BOLOGNA BS	4
NAXOS BS	3

Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 15 Luglio 2022, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

AMMENDE PER LE SOCIETA'

Canalicchio Catania Bs € 100,00 - Per avere i propri portieri preso parte alla gara indossando maglie prive di numerazione e nominativo. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica di cui al CU 23/BS

Catania Bs € 50,00 – Per avere, al termine della gara, lasciato l'area tecnica in condizioni igieniche non adeguate.

Napoli Bs € 50,00 – Per avere, al termine della gara, lasciato l'area tecnica in condizioni igieniche non adeguate.

DIRIGENTI – 3a Ammonizione e diffida

Fassari Roberto (Naxos Bs)

DIRIGENTI – 1a Ammonizione

Notaris Raffaele (Ecosistem Lamezia Soccer)

Giuffrida Mario (Canalicchio Catania Bs)

CALCIATORI NON ESPULSI – 2a Ammonizione

Schirripa Paolo (Ecosistem Lamezia Soccer)

Novaes de Moura Gabriel (Città di Milano Bs)

Ardil Navarro Salvador Manuel (Napoli Bs)

Mongelli Fabio (Canalicchio Catania Bs)

Duarte Lucas (Bsc Terracina)

CALCIATORI NON ESPULSI – 1a Ammonizione

Andy Kortvelyesi (Bologna Bs)

Turdò Cristian (Vastese Bs 2014)

Tedeschi Sebastiano (Canalicchio Catania Bs)

Spaccarotella Sandro (Happy Car Sambenedettese)

Bernardo Barral Martins Santos (Catania Bs)

Moreira Osmar Douglas (Catania Bs)

Moxedano Raffaele (Napoli Bs)

Fassone Marco (Seatram Chiavari Bs)

Sambuceti Paolo (Seatram Chiavari Bs)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Aniello Merone)

CAMPIONATO UNDER 20 – GIRONE A

Gare 1a Giornata - VENERDI' 15 LUGLIO 2022			
CAGLIARI BS	vs	PISA BS 2014	4 – 5 dtr
HAPPY CAR SAMBENEDETESE	vs	FARMAE' VIAREGGIO BS	4 – 3

Classifica – Campionato Under 20 – Girone A

Squadra	PT
HAPPY CAR SAMBENEDETESE	3
PISA BS 2014	1
TERRACINA BSC	0
CAGLIARI BS	0
FARMAE' VIAREGGIO BS	0

Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 15 Luglio 2022, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

DIRIGENTI ESPULSI - Squalifica per una gara

Belluomini Massimo (Farmaè Viareggio Bs) - Per somma di ammonizioni

CALCIATORI NON ESPULSI – 1a Ammonizione

Bacci Samuele (Pisa Bs)

Rodriguez Mesa Cristian (Cagliari Bs)

Salis Roberto (Cagliari Bs)

Si trascrive qui di seguito il programma della 2a giornata della tappa di Viareggio – Sabato 16 Luglio 2022:

Poule Scudetto

Orario	Gare 8a Giornata - SABATO 16 LUGLIO 2022		
13.45	CATANIA BS	vs	ADJ NETTUNO BS
15.00	NAPOLI BS	vs	BSC TERRACINA
18.15	SICILIA BS	vs	FARMAE' VIAREGGIO BS
19.30	CANALICCHIO CATANIA BS	vs	HAPPY CAR SAMBENEDETTESI
RIPOSO: PISA BS 2014			

Poule Promozione

Orario	Gare 9a Giornata - SABATO 16 LUGLIO 2022		
10.00	VASTESE BS	vs	ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER
11.15	CAGLIARI BS	vs	GENOVA BS
12.30	BOLOGNA BS	vs	NAXOS BS
20.45	CITTA' DI MILANO	vs	SEATRAM CHIAVARI BS
RIPOSO: ICIERRE LAMEZIA BS			

Campionato Under 20 – Girone A

Orario	Gare 2a Giornata - SABATO 16 LUGLIO 2022		
16.15	CAGLIARI BS	vs	HAPPY CAR SAMBENEDETTESI
17.15	BSC TERRACINA	vs	FARMAE' VIAREGGIO BS
RIPOSO: PISA BS 2014			

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)



Beach Soccer – n. 27/BS

TAPPA BEACH SOCCER 2022 – VIAREGGIO – 3.a GIORNATA

POULE SCUDETTO

Gare 8a Giornata - SABATO 16 LUGLIO 2022			
CATANIA BS	vs	ADJ NETTUNO BS	10 – 7
NAPOLI BS	vs	BSC TERRACINA	13 - 9
SICILIA BS	vs	FARMAE' VIAREGGIO BS	2 – 4
CANALICCHIO CATANIA BS	vs	HAPPY CAR SAMBENEDETTESE	2 – 3

Classifica – Poule Scudetto

Squadra	PT
PISA BS 2014	21
CATANIA BS	18
FARMAE' VIAREGGIO BS	13
ADJ NETTUNO	10
NAPOLI BS	9
TERRACINA BSC	9
HAPPY CAR SAMBENEDETTESE	8
SICILIA BS	3
CANALICCHIO CATANIA BS	0

POULE PROMOZIONE

Gare 9a Giornata - SABATO 16 LUGLIO 2022			
VASTESE BS	vs	ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER	3 – 7
CAGLIARI BS	vs	GENOVA BS	3 – 2
BOLOGNA BS	vs	NAXOS BS	3 – 2
CITTA' DI MILANO	vs	SEATRAM CHIAVARI BS	9 – 6

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Classifica – Poule Promozione

SQUADRA	PT
CITTA' DI MILANO	21
CAGLIARI BS	18
ICIERRE LAMEZIA BS	15
SEATRAM CHIAVARI BS	15
ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER	12
GENOVA BS	9
BOLOGNA BS	7
VASTESE BS	6
NAXOS BS	3

Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 16 Luglio 2022, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

AMMENDE PER LE SOCIETA'

Napoli BS € 100,00 – Per avere al termine della gara lasciato l'area tecnica in condizione igieniche non adeguate, sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica di cui al C.U. N.26/BS

DIRIGENTI NON ESPULSI – 4a Ammonizione e squalifica per una gara per una recidiva di ammonizione

D'Amico Angelo (Bsc Terracina)

DIRIGENTI NON ESPULSI – 3a Ammonizione e diffida

Lauri Daniele (Adj Nettuno Bs)

Tuccio Simone (Seatram Chiavari)

DIRIGENTI NON ESPULSI – 2a Ammonizione

Memoli Mattia (Genova Bs)

Mastrella Roberto (Adj Nettuno Bs)

DIRIGENTI NON ESPULSI – 1a Ammonizione

Cataldo Luca (Città di Milano Bs)

CALCIATORI NON ESPULSI – 3a Ammonizione e diffida

Turchi Filippo (Bologna Bs)

Villani Antonino (Naxos Bs)

Rodrigo Dario (Naxos Bs)

Duarte Lucas (Bsc Terracina)

Silva Dos Santos Raphael (Bsc Terracina)

Filetti Simone (Sicilia Bs)

Giuffrida Maurizio (Canalicchio Catania Bs)

Pane Massimiliano (Seatram Chiavari Bs)

CALCIATORI NON ESPULSI – 2a Ammonizione

Pollutri Andrea (Vastese Bs)

Grilli Mirko (Genova Bs)

Romei Simone (Genova Bs)

Yano Bryan (AdJ Nettuno Bs)

Borelli Simone (Bsc Terracina)

Fassone Marco (Seatram Chiavari)

CALCIATORI NON ESPULSI – 1a Ammonizione

Vino Michele (Vastese Bs)

Sciglitano Sebastian (Bologna Bs)

Russo Amedeo (Bologna Bs)

Soria Giuseppe (Bologna Bs)

Cirilli Emanuele (Adj Nettuno Bs)

Sanfilippo Salvatore (Catania Bs)

Jesus Pinto Rafael Antonio (Napoli Bs)

Frainetti Alessio (Bsc Terracina)

Ivan Meo (Sicilia Bs)

Bonanno Natale Daniele (Canalicchio Catania Bs)

Chiodi Andrea (Happy Car Sambenedettese)

Campolongo Giorgio (Città di Milano Bs)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Aniello Merone)

CAMPIONATO UNDER 20 – GIRONE A

Gare 2a Giornata - SABATO 16 LUGLIO 2022			
CAGLIARI BS	vs	HAPPY CAR SAMBENEDETTESE	5 - 3
BSC TERRACINA	vs	FARMAE' VIAREGGIO BS	7 – 8 dtr

Classifica – Campionato Under 20 – Girone A

Squadra	PT
CAGLIARI BS	3
HAPPY CAR SAMBENEDETTESE	3
FARMAE' VIAREGGIO BS	1
PISA BS 2014	1
TERRACINA BSC	0

Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 16 Luglio 2022, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

DIRIGENTI ESPULSI - Squalifica per una gara

Cinquini Daniele (Farmaè Viareggio) - Per proteste all'indirizzo degli ufficiali di gara. Allontanato.

CALCIATORI NON ESPULSI – 1a Ammonizione

Perotti Alessandro (Bsc Terracina)

Lauretti Christian (Bsc Terracina)

Saetta Carmine (Farmaè Viareggio)

Manfredi Matteo (Farmaè Viareggio)

Si trascrive qui di seguito il programma della 4a giornata della tappa di Viareggio – Domenica 17 Luglio 2022:

Poule Scudetto

Orario	Gare 9a Giornata - DOMENICA 17 LUGLIO 2022		
14.30	CANALICCHIO CATANIA BS	vs	NAPOLI BS
15.45	HAPPY CAR SAMBENEDETTESI	vs	SICILIA BS
17.00	BSC TERRACINA	vs	CATANIA BS
18.15	FARMAÈ VIAREGGIO BS	vs	PISA BS 2014
RIPOSO: ADJ NETTUNO BS			

Campionato Under 20 – Girone A

Orario	Gare 3a Giornata - DOMENICA 17 LUGLIO 2022		
10.30	HAPPY CAR SAMBENEDETTESI	vs	BSC TERRACINA
11.30	FARMAE' VIAREGGIO BS	vs	PISA BS 2014
RIPOSO: CAGLIARI BS			

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)



Beach Soccer – n. 28/BS

TAPPA BEACH SOCCER 2022 – VIAREGGIO – 4.a GIORNATA

POULE SCUDETTO

Gare 9a Giornata - DOMENICA 17 LUGLIO 2022			
CANALICCHIO CATANIA BS	vs	NAPOLI BS	2 – 10
HAPPY CAR SAMBENEDETTESSE	vs	SICILIA BS	6 – 3
BSC TERRACINA	vs	CATANIA BS	2 - 4
FARMAÈ VIAREGGIO BS	vs	PISA BS 2014	7 – 9 dtr

Classifica – Poule Scudetto

Squadra	PT
PISA BS 2014	22
CATANIA BS	21
FARMAE' VIAREGGIO BS	13
NAPOLI BS	12
HAPPY CAR SAMBENEDETTESSE	11
ADJ NETTUNO	10
TERRACINA BSC	9
SICILIA BS	3
CANALICCHIO CATANIA BS	0

Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 17 Luglio 2022, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

DIRIGENTI ESPULSI – Squalifica per due gare

Giuffrida Mario (Canalicchio Catania) - Per avere protestato rivolgendo espressioni irrispettose all'indirizzo degli ufficiali di gara. Allontanato.

DIRIGENTI NON ESPULSI - 3a ammonizione e diffida

Santini Stefano (Pisa Bs)

DIRIGENTI NON ESPULSI – 1a Ammonizione

Marrucci Matteo (Pisa Bs)

CALCIATORI ESPULSI – Squalifica per una gara

Gustavo da Silva Torres (Sicilia Bs) - Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo

Di Palma Michele (Pisa Bs) – Per somma di ammonizioni

CALCIATORI NON ESPULSI – 3a Ammonizione e diffida

Canela Chagas Nestor Brendo (Happy Car Sambenedettese)

Remedi Alessandro (Farmaè Viareggio)

CALCIATORI NON ESPULSI – 2a Ammonizione

Palma Franco (Napoli Bs)

Zurlo Emmanuele (Catania Bs)

CALCIATORI NON ESPULSI – 1a Ammonizione

Mounoud Elliott (Bsc Terracina)

Borer Philipp Renee (Catania Bs)

Barsotti Luca (Pisa Bs)

Marchezi De Oliveira Camillo Augusto (Pisa Bs)

Marinai Stefano (Pisa Bs)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Aniello Merone)

CAMPIONATO UNDER 20 – GIRONE A

Gare 3a Giornata - DOMENICA 17 LUGLIO 2022			
HAPPY CAR SAMBENEDETTESSE	vs	BSC TERRACINA	3 – 5
FARMAE' VIAREGGIO BS	vs	PISA BS 2014	4 – 3

Classifica – Campionato Under 20 – Girone A

Squadra	PT
FARMAE' VIAREGGIO BS	4
TERRACINA BSC	3
CAGLIARI BS	3
HAPPY CAR SAMBENEDETTESSE	3
PISA BS 2014	1

Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 17 Luglio 2022, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

CALCIATORI NON ESPULSI – 1a Ammonizione

Bartolomeo Lorenzo (Bsc Terracina)

Maselli Pierfrancesco (Happy Car Sambenedettese)

Rombi Lorenzo (Farmaè Viareggio Bs)

Del Mancino Gregorio (Pisa Bs)

Pagni Samuele (Pisa Bs)

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)



COMUNICATO UFFICIALE N. 25
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 17/A della F.I.G.C., inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2022/2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2022/2023;
- ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di fissare per la stagione sportiva 2022/2023 i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 NOIF)

- | | |
|---|---------|
| - Per tutte le Società delle Leghe | € 65,00 |
| - Per le Società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'attività Giovanile e Scolastica | € 20,00 |

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 NOIF)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse.

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- | | |
|---------------------------|---------|
| - Per le Società federali | € 30,00 |
|---------------------------|---------|

4. Contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva (art. 48 CGS)

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- | | |
|---|----------|
| - per le Società appartenenti alla LNP Serie A | € 260,00 |
| - per le Società appartenenti alla LNP Serie B | € 260,00 |
| - per le Società appartenenti alla Lega PRO | € 180,00 |
| - per le Società appartenenti alla Divisione/Dipartimento Calcio Femminile | € 100,00 |
| - per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali | € 100,00 |
| - per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali | € 78,00 |
| - per le Società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale | € 78,00 |
| - per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali | € 80,00 |
| - per le Società appartenenti al SGS | € 52,00 |

B) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale

- | | |
|--|------------|
| - per le Società appartenenti alla LNP Serie A | € 1.000,00 |
|--|------------|

- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Divisione/Dipartimento Calcio Femminile	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le Società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale	
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le Società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 62,00
D) Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- di Società appartenenti alla Divisione/Dipartimento Calcio Femminile	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di Società partecipanti ai Campionati SGS	€ 31,00
E) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale con procedura d'urgenza (CSA)	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.300,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 900,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla Divisione/Dipartimento Calcio Femminile	€ 350,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 330,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 330,00
F) Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza (CSA)	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 330,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 330,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 230,00
- di Società appartenenti alla Divisione/Dipartimento Calcio Femminile	€ 130,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 130,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 110,00
- di Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 90,00
G) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione/Dipartimento Calcio Femminile	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 130,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 78,00
H) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (art. 86 CGS)	€ 1.000,00
I) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00

- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione/Dipartimento Calcio Femminile	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le Società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 78,00
J) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione/Dipartimento Calcio Femminile	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le Società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 78,00
K) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 CGS)	€ 50,00
L) Ricorsi proposti direttamente e in proprio dai tesserati (TFN)	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- di Società appartenenti alla Divisione/Dipartimento Calcio Femminile	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di Società partecipanti ai campionati SGS	€ 31,00
M) Ricorsi proposti direttamente e in proprio dai soggetti non tesserati (TFN)	€ 250,00
N) Misure cautelari (artt. 96 e 97 CGS) (TFN-SD / TFN-SVE / TFN-ST)	
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 800,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 500,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Divisione/Dipartimento Calcio Femminile	€ 250,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 150,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 150,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti al SGS	€ 100,00

O) Misure cautelari (artt. 96 e 97 CGS) (TFN-SD / TFN-SVE / TFN-ST)	
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 500,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 500,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 250,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione/Dipartimento Calcio Femminile	€ 150,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 150,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 100,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti al SGS	€ 50,00
P) Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Divisione/Dipartimento Calcio Femminile	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le Società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
Q) Reclami proposti alla CFA sull'art. 86 CGS	€ 1.500,00
- con misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS)	€ 2.000,00
R) Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati (CFA)	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- di Società appartenenti alla Divisione/Dipartimento Calcio Femminile	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di Società partecipanti ai campionati SGS	€ 31,00
S) Reclami proposti direttamente e in proprio dai soggetti non tesserati (CFA)	€ 250,00
T) Misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS) (CFA)	
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.500,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 1.000,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 600,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla Divisione/Dipartimento Calcio Femminile	€ 350,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00

- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores € 250,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 250,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali € 250,00

U) Misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS) (CFA)

- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie A € 500,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie B € 500,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Lega PRO € 250,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione/Dipartimento Calcio Femminile € 150,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 150,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores € 130,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 100,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società partecipanti ai Campionati SGS € 50,00

- V) Ricorsi/Reclami proposti direttamente e in proprio dagli associati all'Associazione Italiana Arbitri
- appartenenti ai ruoli CAN A-B € 250,00
 - appartenenti ai ruoli CAN - PRO/CON PROFESSIONISTI € 180,00
 - appartenenti ai ruoli CAN - D/CAN 5 ELITE/CAN 5/CON DILETTANTI/CONS € 100,00
 - appartenenti ai ruoli CAN BS/CON BS € 90,00
 - appartenenti ai ruoli Regionali € 65,00
 - appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali € 31,00

- W) Ricorsi/Reclami proposti direttamente e in proprio dai dirigenti federali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva (TFN e CFA) € 250,00

- X) Ricorsi innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile € 100,00

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori Professionisti di Serie A € 200,00
- Calciatori Professionisti di Serie B € 150,00
- Calciatori Professionisti di Lega PRO € 100,00
- Calciatori/calciatrici Professionisti/e stranieri/e (1° Tesseramento) € 350,00
- Calciatori Giovani di Serie A, B, Lega PRO € 15,00
- Calciatrici Professioniste di Serie A € 100,00
- Calciatrici Giovani di Serie € 15,00
- Calciatrici dilettanti della Divisione Calcio Femminile € 10,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani Dilettanti" € 7,00
- Calciatori Attività Ricreativa e Amatoriali (tessera color bianco) (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo) € 6,00
- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti € 6,00
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi e Allievi € 6,00
- Iscrizione "Piccoli Amici" e "Primi Calci" € 6,00
- Tasse tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori

Società del Settore Giovanile e Scolastico	€ 5,00
- Allenatori di Serie A e B	€ 300,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 150,00
- Allenatori di Lega PRO	€ 150,00
- Massaggiatori di Lega PRO	€ 75,00
- Allenatori di Serie A femminile	€ 100,00
- Massaggiatori di Serie A femminile	€ 50,00
- Allenatori e Massaggiatori di società dilettantistiche della Divisione Calcio Femminile	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori di Società di Puro Settore Giovanile	€ 10,00
- Medici sociali di Società professionistiche	€ 150,00
- Medici sociali di società dilettantistiche	€ 80,00

6. Spese istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B	€ 500,00
- Lega Italiana Calcio Professionistico	€ 250,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2022/2023 – Divisione Calcio Femminile

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Serie B	€ 21,20
- Dirigenti società	€ 7,35
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 12,50

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie A	€ 6.000,00
- Serie B	€ 3.000,00
- Campionato Primavera Serie A	€ 1.000,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2022/2023 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatori "Giovani" – Pulcini ed Esordienti	€ 10,60
- Calciatori "Giovani" – Giovanissimi e Allievi	€ 10,60
- Piccoli Amici e Primi Calci	€ 4,00
- Dirigenti Società	€ 7,35
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 12,50

Tasse di iscrizione ai campionati:

Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:

- Under 18 – Under 17 – Under 16 Società Professionistiche	€ 530,00
- Under 15 Società Professionistiche	€ 430,00

Campionati Giovanili Femminili:

- Under 17	€ 100,00
- Under 15	€ 100,00

Nota: La tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale.

Allievi Regionali maschili calcio a 11 (Under 18 – Under 17 – Under 16):

- Società Professionistiche	€ 380,00
- Società Dilettantistiche	€ 310,00

- Società di Puro Settore Giovanile	€ 260,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14 – Under 14 Pro):	
- Società Professionistiche	€ 330,00
- Società Dilettantistiche	€ 260,00
- Società di Puro Settore Giovanile	€ 210,00

Nota: Con riferimento al Torneo Under 14 Pro, la tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale.

- Allievi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 18 – Under 17 – Under 16)	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14)	€ 100,00
- Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00

Nota: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso Campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase la Società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il Campionato provinciale e quella prevista per il Campionato Regionale.

- Esordienti Under 13 Pro	€ 60,00
- Esordienti Provinciali	€ 60,00
- Pulcini Provinciali	€ 60,00

Nota: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei; con riferimento al Torneo Under 13 Pro, la tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale.

9. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2022/2023 – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

*Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:	
- Calciatori	€ 10,60
- Dirigenti con funzioni tecniche Società	€ 7,35
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 12,50

*A carico della FIGC

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 26
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 18/A della F.I.G.C., inerente l'adeguamento del "premio di preparazione" in base all'incremento ISTAT a decorrere dal 1° luglio 2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 96, comma 1, delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, l'adeguamento del "premio di preparazione" sulla base di un parametro aggiornato al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2021/2022 è stato di € 562,00;
- rilevato che l'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 ha avuto un incremento del 7,8%;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

a decorrere dal 1° luglio 2022 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 606,00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



16 luglio 2022

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 11

Oggetto: Conversione in Legge n. 91 del 15 luglio 2022, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – cd. “Aiuti”-

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 28-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 28 – 2022

Oggetto: Conversione in Legge n. 91 del 15 luglio 2022, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – cd. “Aiuti”-

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 luglio 2022, la Legge di conversione n. 91 del 15 luglio 2022, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”- cd- “Aiuti”.

Interessano principalmente le **disposizioni in materia di sport recate dall'art. 39, comma 1-bis, che**, al fine di sostenere le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni e Società Sportive Professionistiche e **Dilettantistiche** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020, **prorogano ulteriormente** i termini di sospensione di cui all'art. 1, comma 923, lettere a), b), c) e d) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, come prorogati dall'art. 7, comma 3-ter, del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazione nella Legge 27 aprile 2022, n. 34, **fino al 30 novembre 2022**. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 dicembre 2022**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Nel richiamare le precedenti Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 25/CS del 3 gennaio 2022 e 28/CS del 10 gennaio 2022 nonché la successiva Circolare n. 16 del 29 aprile 2022, con le quali sono state illustrate le sospensioni in argomento, si ricorda che trattasi della sospensione:

- a) -dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;**
- b) -dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio al 30 aprile 2022;**
- c) -dei termini relativi ai versamenti IVA in scadenza dal 1° gennaio al 30 aprile 2022;**
- d) -dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio al 30 aprile 2022.**

Ai sensi del comma 924 della Legge n. 234/21, il pagamento andava effettuato in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o in 7 rate mensili di pari importo per il versamento complessivo del 50% del dovuto e con un'ultima rata, pari al restante 50%, entro il 16 dicembre 2022.

Con il successivo D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito dalla Legge n. 34 del 27 aprile 2022, i termini di cui sopra, in scadenza al 30 aprile 2022, sono stati **prorogati al 31 luglio 2022**, con il pagamento in un'unica soluzione entro il **31 agosto 2022** o in 4 rate mensili di pari importo per il 50% del totale dovuto e un'ultima rata, pari al restante 50%, entro il 16 dicembre 2022.

Va rilevato che il comma 3-ter dell'art. 7 del D.L. n. 17/2022 prevedeva oltre che la proroga al 31 luglio 2022 dei termini dei versamenti in scadenza al 30 aprile, anche di quelli in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio al 31 luglio 2022.

L'ulteriore proroga al 30 novembre prevista dal comma 1-bis dell'art. 39 del D.L. n. 50/22, fa, però, riferimento ai soli **“termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della Legge 30 dicembre 2021”**; pertanto, è da ritenere che **l'ulteriore proroga riguardi soltanto i versamenti in scadenza dal 1° gennaio al 30 aprile 2022**. I versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022, senza sanzioni e interessi.

E' importante rilevare anche il contenuto dell'art. 15-bis del D.L. n. 50/22, recante **disposizioni in materia di liquidità**, che innalza da 60.000,00 a 120.000,00 euro la soglia massima degli importi dei debiti

fiscali iscritti a ruolo per ottenere, per ciascuna richiesta, la rateizzazione fino a 10 anni con modalità semplificata, senza, cioè, l'obbligo di dover dimostrare lo stato di difficoltà in cui versa il contribuente. Se l'importo da rateizzare supera i 120.000,00 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Aumentano da 5 a 8 le rate non pagate che fanno decadere dalla rateazione.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.

La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni dell'art. 39, la dilazione del pagamento di carichi **diversi** da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Le nuove regole si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione che verranno concesse dopo la data di entrata in vigore della Legge di conversione.

Sono, poi, state introdotte altre misure relative al superbonus, alla riduzione dell'IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano, all'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il 3° trimestre 2022.

Inoltre, con l'art. 32, comma 11, è concessa, previa domanda all'INPS, una indennità **una tantum** di 200,00 euro, oltre a quella automaticamente concessa ai lavoratori dipendenti e pensionati con reddito fino a 35.000,00 euro, anche ai titolari di rapporti di "CoCoCo" iscritti alla Gestione Separata INPS, sempre con redditi fino a 35.000,00 euro.

Si coglie l'occasione per rettificare parzialmente la Circolare n. 44 del 30 giugno 2022, nella parte in cui viene illustrata l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica anche per i soggetti che fruiscono del regime della Legge n. 398/1991.

La disposizione si applica a partire dal **1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro** e a partire dal 1° gennaio **2024 (e non 2023, come erroneamente indicato nella Circolare n. 44 in argomento) per i restanti soggetti**. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 471 del 1997, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE TECNICO

COMUNICATO UFFICIALE N° 33 - 2022/2023

TESSERAMENTO ED OBBLIGATORIETA' TECNICI

I Tecnici che il Settore Tecnico (ST) inquadra e/o qualifica (art. 16 Reg. ST) si suddividono in:

- a) Allenatori UEFA PRO
- b) Allenatori UEFA A
- c) Allenatori UEFA B
- d) Allenatori dei Dilettanti Regionali - Licenza D
- e) Allenatori UEFA C (o Allenatori di Giovani - UEFA Grassroots C - Licenza C)
- f) Allenatori dei Portieri
- g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile
- h) Allenatori di Calcio a Cinque 1° Livello
- i) Allenatori di Calcio A Cinque
- l) Preparatori Atletici

Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato, con esito positivo, ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il Settore Tecnico. Tali tecnici prendono il nome di: Preparatori Atletici Settore Giovanile

- m) Medici Sociali
- n) Operatori Sanitari

Inoltre, da dicembre 2019, il Settore Tecnico organizza corsi per "Responsabili di Settore Giovanile", qualifica riconosciuta nelle Licenze Nazionali per ricoprire tale incarico.

Infine la Uefa ha recentemente riconosciuto anche le seguenti nuove qualifiche:

- Goalkeeper A (GKA)
- Goalkeeper B (GKB)
- Futsal B

Sono ruoli ad esaurimento:

- a) Direttori Tecnici
- b) Allenatori Dilettanti di 3° categoria
- c) Istruttori di Giovani Calciatori (IGC)
- d) Allenatori Dilettanti

Fino ad esaurimento del ruolo:

- i Direttori Tecnici sono equiparati agli Allenatori UEFA PRO;
- gli Allenatori Dilettanti di 3° categoria sono equiparati agli Allenatori UEFA B;
- gli IGC sono equiparati agli UEFA C.

A partire da settembre 2019 l'abilitazione ad Allenatori UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso Allenatori di Dilettanti Regionali che il Corso Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C (art. 22). Semplificando **UEFA B = Licenza D + UEFA C.**

Secondo quanto previsto dagli artt. 55 e 56 del proprio Regolamento, il Settore Tecnico organizza corsi per **OSSERVATORI CALCISTICI** e **MATCH ANALYST**, figure tesserabili.

Ai sensi delle attuali normative federali e del Regolamento del Settore Tecnico riassumiamo le disposizioni in fatto di **tesseramento dei tecnici per la stagione 2022-23**, evidenziando altresì le obbligatorietà previste in fatto di qualifiche.

Tutti i tesseramenti dovranno essere fatti online sul nuovo Portale Servizi FIGC.

CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLE LEGHE PROFESSIONISTICHE

SERIE A E SERIE B

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA PRO

Allenatore in seconda (obbligatorio): UEFA A, UEFA PRO

Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri (obbligatorio): ALLENATORE DEI PORTIERI, GKA

Preparatore atletico (obbligatorio): PREPARATORE ATLETICO

Responsabile sanitario (obbligatorio): MEDICO SOCIALE con Specializzazione in MEDICINA DELLO SPORT, oltre alla possibilità di tesserare altri Medici iscritti nel ruolo dei MEDICI SOCIALI. I Medici tesserati quali Addetti alla Prima Squadra devono avere la specializzazione in Medicina dello Sport

Operatore sanitario (almeno uno obbligatorio): OPERATORE SANITARIO

Possibilità di deroga per l'Allenatore UEFA A Responsabile di Prima Squadra ammesso a frequentare il Corso UEFA PRO e per l'Allenatore in seconda UEFA B ammesso a frequentare il Corso UEFA A. La deroga decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso.

SERIE C

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda (obbligatorio) e Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri (obbligatorio): ALLENATORE DEI PORTIERI, GKB, GKA

Preparatore atletico (obbligatorio): PREPARATORE ATLETICO

Responsabile sanitario (obbligatorio): MEDICO SOCIALE con Specializzazione in MEDICINA DELLO SPORT oltre alla possibilità di tesserare altri Medici iscritti nel ruolo dei MEDICI SOCIALI. I Medici tesserati quali Addetti alla 1° squadra devono avere la specializzazione in Medicina dello Sport

Operatore sanitario (almeno uno obbligatorio): OPERATORE SANITARIO

Possibilità di deroga per l'Allenatore UEFA B Responsabile di Prima Squadra ammesso a frequentare il Corso UEFA A. La deroga decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso.

Possibilità di deroga per l'Allenatore dei PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE che, promosso dalla Serie D, ed in possesso della qualifica UEFA B o UEFA C, venga riconfermato in tale ruolo dalla stessa società. Lo stesso sarà automaticamente ammesso al primo corso utile GKB con obbligo di partecipazione, pena la decadenza della deroga stessa.

Possibilità di deroga per l'Allenatore dei Portieri ammesso a frequentare il Corso GKB. La deroga decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso.

Nelle gare che riguardano la Prima Squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società, purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla Prima Squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare l'accesso al campo di gara, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile sanitario della Società, per un periodo determinato, altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport. In linea generale, potranno essere autorizzate figure professionali in possesso di una delle seguenti specializzazioni:

- Cardiologia;
- Anestesia-Rianimazione;
- Medicina dell'Emergenza-Urgenza;
- Ortopedia-Traumatologia. In quest'ultimo caso, lo Specialista in Ortopedia dovrà essere in possesso di certificazione (recente e/o aggiornata) di Esecutore BLS-D.

Inoltre, potranno essere autorizzati:

- altri Medici tesserati per la Società con comprovata esperienza, almeno triennale, nelle attività del 118 o presso presidi di Pronto Soccorso, con presentazione della relativa documentazione attestante l'attività svolta.

PRIMAVERA 1, 2, 3 e 4

Allenatore Responsabile (obbligatorio): UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI, GKB, GKA

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

*Possibilità di **deroga** quale Responsabile per l'Allenatore **UEFA B** ammesso a frequentare il Corso UEFA A. La deroga decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso.*

*Possibilità di **deroga** quale Responsabile per l'Allenatore **UEFA B** per le società neopromosse dalla Serie D che volessero mantenere l' **Allenatore della Juniores Nazionale 2021-22**.*

*Possibilità di **deroga** per l'Allenatore dei Portieri ammesso a frequentare il Corso GKB. La deroga decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso. La deroga non dà diritto a partecipare al primo corso utile.*

CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

SERIE D

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI, GKB, GKA

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

*Possibilità di **deroga** alle società promosse dal Campionato di Eccellenza, che intendano confermare il tecnico con **Licenza D** che abbia guidato la squadra nella precedente stagione. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile Licenza C al quale il tecnico è tenuto a presentare domanda di ammissione e dove sarà ammesso in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso.*

ECCELLENZA e PROMOZIONE

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): Licenza D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: Licenza D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI, GKB, GKA

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

*Possibilità di **deroga** alle società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico **Allenatore Dilettante** che abbia guidato la squadra nella precedente stagione. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile Licenza D (o ai corsi integrativi di cui al CU n. 330 del 10/05/2021) al quale il tecnico è tenuto a presentare domanda di ammissione e dove sarà ammesso in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso.*

PRIMA e SECONDA CATEGORIA

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): ALLENATORE DILETTANTE, Licenza D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: ALLENATORE DILETTANTE, Licenza D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI, GKB, GKA

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

*Possibilità di **autorizzazione** alle società di Seconda Categoria che, promosse dal Campionato di Terza Categoria, intendano confermare il tecnico **non abilitato** che abbia guidato la squadra nella precedente stagione. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile Licenza D al quale il tecnico è tenuto a presentare domanda di ammissione e dove sarà ammesso in sovrannumero. L'autorizzazione è vincolata all'effettiva partecipazione al Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso.*

In **TERZA CATEGORIA** non sono previsti obblighi in fatto di Allenatori, fermo restando la possibilità di tesseramento per i tecnici con qualifica: ALLENATORE DILETTANTE, Licenza D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO, oltre che per ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI, PREPARATORE ATLETICO, MEDICO SOCIALE ed OPERATORE SANITARIO.

CAMPIONATI JUNIORES ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

JUNIORES NAZIONALI UNDER 19

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): Licenza D, UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: Licenza D, UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI, GKB, GK A

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

JUNIORES REGIONALI UNDER 19

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): ALLENATORE DILETTANTE, Licenza D, UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: ALLENATORE DILETTANTE, Licenza D, UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI, GKB, GKA

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): ALLENATORE DILETTANTE, Licenza D, UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: ALLENATORE DILETTANTE, Licenza D, UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI, GKB, GKA

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

CAMPIONATI GIOVANILI ATTIVITA' AGONISTICA ORGANIZZATI DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CATEGORIA ALLIEVI

CAMPIONATI NAZIONALI: U18 Professionisti / U17 Serie A e B / U17 Serie C / U16 Serie A e B / U16 Sperimentale Serie C

CAMPIONATI REGIONALI: U17 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE: U17 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

TORNEO REGIONALE: U16 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

TORNEO PROVINCIALE O LOCALE: U16 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

Allenatore Responsabile (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI, GKB, GKA

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

CATEGORIA GIOVANISSIMI

CAMPIONATI NAZIONALI: U15 Serie A e B / U15 Serie C

CAMPIONATO REGIONALE: U15 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

CAMPIONATO PROVINCIALE E LOCALE: U15

TORNEO NAZIONALE: U14 Pro (riservato alle società professionistiche)

TORNEO REGIONALE: U14 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

TORNEO PROVINCIALE O LOCALE: U14 Puro Settore Giovanile e Dilettanti

Allenatore Responsabile (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI, GKB, GKA

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO, PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE

Medico: MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

CAMPIONATI GIOVANILI ATTIVITA' DI BASE ORGANIZZATI DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica Licenza C, UEFA B, UEFA A o UEFA PRO e almeno un allenatore per ogni categoria con tali qualifiche.

Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere, altresì, allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomatici ISEF. Solo i primi potranno essere tesserati come tecnici.

Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società.

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un Allenatore dei Portieri o Allenatore dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile è GKB o GKA

CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA DIVISIONE FEMMINILE

SERIE A

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda (obbligatorio): UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri (obbligatorio)*: ALLENATORE DEI PORTIERI, GKB, GKA

Preparatore atletico (obbligatorio)*: PREPARATORE ATLETICO

Responsabile sanitario (obbligatorio): MEDICO SOCIALE con Specializzazione in MEDICINA DELLO SPORT oltre alla possibilità di tesserare altri Medici iscritti nel ruolo dei MEDICI SOCIALI. I Medici tesserati quali Addetti alla 1° squadra devono avere la specializzazione in Medicina dello Sport

Medico (obbligatorio): MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario (obbligatorio): OPERATORE SANITARIO

Possibilità di deroga per l'Allenatore UEFA B Responsabile di Prima Squadra che sia stato ammesso a frequentare il Corso UEFA A. La deroga decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso.

* Ai soli fini degli adempimenti necessari all'ammissione al Campionato (Licenza Nazionale), il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto si impegni a frequentare il primo corso utile organizzato dal Settore Tecnico. Per l'Allenatore dei Portieri si intende il corso GKB, mentre per i Preparatori atletici il corso centrale. Per partecipare ad entrambi i Corsi è necessario possedere almeno la qualifica UEFA C e, per i soli preparatori atletici, la Laurea in Scienze Motorie.

Nelle gare che riguardano la Prima Squadra, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società. Le eventuali specializzazioni richieste saranno oggetto di un successivo Comunicato Ufficiale.

SERIE B

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda (obbligatorio): UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri (obbligatorio)*: ALLENATORE DEI PORTIERI, GKB, GKA

Preparatore atletico (obbligatorio)*: PREPARATORE ATLETICO

Medico (obbligatorio): MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Possibilità di deroga per l'Allenatore UEFA B Responsabile di Prima Squadra che sia stato ammesso a frequentare il Corso UEFA A. La deroga decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso.

* Ai soli fini degli adempimenti necessari all'ammissione al Campionato (Licenza Nazionale), il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto si impegni a frequentare il primo corso utile organizzato dal Settore Tecnico. Per l'Allenatore dei Portieri si intende il corso GKB, mentre per i Preparatori atletici il corso centrale. Per partecipare ad entrambi i Corsi è necessario possedere almeno la qualifica UEFA C e, per i soli preparatori atletici, la Laurea in Scienze Motorie.

PRIMAVERA

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI, GKB, GKA

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

CAMPIONATI FEMMINILI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

SERIE C, ECCELLENZA E PROMOZIONE

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): ALLENATORE DILETTANTE, Licenza D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: ALLENATORE DILETTANTE, Licenza D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI, GKB, GKA

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Possibilità di autorizzazione alle società di Serie C, Eccellenza e Promozione, che intendano confermare il tecnico non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. Autorizzazione subordinata alla frequentazione del primo corso utile Licenza D al quale il tecnico è tenuto a presentare domanda di ammissione e dove sarà ammesso in sovrannumero. L'autorizzazione è vincolata all'effettiva partecipazione al Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso.

CAMPIONATI FEMMINILI ORGANIZZATI DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CAMPIONATO NAZIONALE: U17 / Giovani Calciatrici U15

Allenatore Responsabile (obbligatorio): Licenza C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI, GKB, GKA

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO, PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE

Medico: MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

CAMPIONATO GIOVANISSIMI

Allenatore Responsabile (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI, GKB, GKA

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

TORNEO UNDER 12 DANONE NATIONS CUP

Allenatore Responsabile (obbligatorio): UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei Portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI, GKB, GKA

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

All'attività di Base femminile (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti) si applicano le disposizioni di cui ai Campionati Giovanili Attività di Base organizzati dal SGS.

Ai fini dell'ottenimento delle Licenze Nazionali per le Società di Serie A e B femminile è obbligatorio il tesseramento di almeno un Allenatore abilitato (Licenza C, UEFA B, UEFA A e UEFA PRO) per ciascuna categoria giovanile

CAMPIONATI CALCIO A CINQUE ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

SERIE A e A2 (MASCILI)

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B

Allenatore dei Portieri: CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

*Possibilità di **deroga** alle società che, promosse dal Campionato Nazionale di Serie B al Campionato di Serie A2, intendano confermare l'**allenatore CALCIO A CINQUE** che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO al quale il tecnico è tenuto a presentare domanda di ammissione e dove sarà ammesso in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso.*

SERIE B, C, C1, UNDER 19 (MASCILI) e SERIE A E A2 (FEMMINILI)

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B

Allenatore dei Portieri: CALCIO A CINQUE; CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

*Possibilità di **autorizzazione** alle società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C o C1 maschile intendano confermare l'**allenatore non abilitato** che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile CALCIO A CINQUE al quale il tecnico è tenuto a presentare domanda di ammissione e dove sarà ammesso in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso.*

CAMPIONATI CALCIO A CINQUE ORGANIZZATI DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ALLIEVI - CAMPIONATO UNDER 17 (MASCILI e FEMMINILI)

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio)*: CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B

Allenatore dei Portieri: CALCIO A CINQUE; CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

GIOVANISSIMI - CAMPIONATO UNDER 15 (MASCILI e FEMMINILI)

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio)*: CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B

Allenatore dei Portieri: CALCIO A CINQUE; CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI, PULCINI ed ESORDIENTI

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio)*: CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B

Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B

Allenatore dei Portieri: CALCIO A CINQUE; CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

**In alternativa alle licenze rilasciate dal Settore Tecnico, tale ruolo può essere ricoperto anche da coloro che abbiano seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC. Tale qualifica, però, non permette il tesseramento presso il Settore Tecnico.*

Pubblicato in Firenze il 13/07/2022

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini